

Corte di cassazione, Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513

Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo

L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».

(Omissis) 1. Il contrasto interpretativo sulla questione oggetto del rinvio pregiudiziale. Come evidenziato sia nel provvedimento della Prima Presidente, di rimessione della questione sollevata con il rinvio pregiudiziale a questa Sezione, sia nella stessa ordinanza del Tribunale di Milano che ha disposto il rinvio, in relazione alla questione di diritto oggetto del presente procedimento si sono formati, nella giurisprudenza di merito, indirizzi contrapposti: 1) secondo un indirizzo, la mancanza dell'attestazione di conformità degli atti da depositare al momento dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, ai sensi degli artt. 557 c.p.c. (nell'esecuzione immobiliare) e 543 c.p.c. (nell'esecuzione presso terzi) costituisce una mera irregolarità formale sanabile, priva di conseguenze in termini di inefficacia del pignoramento; 2) secondo un diverso indirizzo, invece, la violazione delle norme sulla formazione del fascicolo dell'esecuzione e, dunque, l'omesso deposito dell'attestazione di conformità degli atti da allegare alla nota di iscrizione a ruolo, determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 630, comma 2°, c.p.c., rilevabile anche d'ufficio.

2. Le disposizioni normative rilevanti. Va premesso che la formulazione letterale degli artt. 543 e 557 c.p.c. ha subito una recente modificazione. La formulazione dell'art. 557 c.p.c. («*Deposito dell'atto di pignoramento*») in vigore dall'11 novembre 2014 al 25 novembre 2024 è la seguente: «*Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.*

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata

dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore».

La formulazione della medesima norma in vigore dal 26 novembre 2024 è la seguente:

«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione».

(Omissis) Le modifiche della formulazione letterale degli artt. 543 e 557 c.p.c. sopra illustrate sono state introdotte dal decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), entrato in vigore il 26 novembre 2024, precisamente dall'art. 3, comma 7°, lettere n) ed o), di tale decreto, il cui art. 7, comma 1°, sancisce che «Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023».

Nel caso di specie, il pignoramento è stato notificato il 2 febbraio 2024, l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 23 febbraio 2024, il giudice dell'esecuzione ha rilevato il mancato deposito delle attestazioni di conformità con provvedimento in data 30 aprile 2024, con il quale ha anche fissato l'udienza del 13 giugno 2024 per sentire le parti al fine di dichiarare l'estinzione e, in tale ultima udienza, sono state depositate le attestazioni di conformità; l'estinzione è stata dichiarata in data 14 giugno 2024 e il procedimento di reclamo è stato sospeso con il provvedimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis

c.p.c. in data 26 novembre 2024 (cioè, esattamente la data in cui sono entrate in vigore le nuove disposizioni).

La questione dell'applicabilità, nel presente procedimento, della nuova o della precedente formulazione letterale delle norme appena richiamate (indotta dalla peculiare previsione di applicazione retroattiva delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 164 del 2024) non assume, peraltro, concreto rilievo ai fini della risoluzione della questione oggetto del rinvio, per quanto si dirà in prosieguo con riguardo alla sostanziale identità e continuità del dettato normativo concreto.

3. La qualificazione della fattispecie e lo strumento processuale per far valere il relativo vizio. Sempre in via preliminare, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte, ha definitivamente chiarito, con pronuncia alla quale va data piena continuità, che «*la violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., per l'iscrizione a ruolo della procedura, nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi*» (Cass., , Sentenza n. 3494 del 11/02/2025; il principio vale, evidentemente, anche per l'analogo termine previsto dall'art. 543 c.p.c., nell'espropriazione presso terzi).

Nella specie, pertanto, devono ritenersi emessi nella corretta modalità e forma sia il provvedimento di estinzione del processo da parte del giudice dell'esecuzione, sia la contestazione dello stesso mediante il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., da parte della creditrice procedente.

4. Gli argomenti di carattere letterale alla base delle opposte soluzioni interpretative. A sostegno delle opposte soluzioni interpretative che si confrontano sono stati addotti argomenti di varia natura, di carattere letterale, di carattere più strettamente processuale e di carattere sistematico.

È opportuno analizzare, in primo luogo, quelli di carattere letterale.

4.1 A favore dell'indirizzo favorevole alla qualificazione come mera irregolarità sanabile del deposito di copie prive dell'attestazione di conformità agli originali degli atti necessari ai fini dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo si è, in primo luogo, sostenuto, che il procedimento esecutivo viene incardinato in virtù di un titolo che ha già accertato la pretesa creditoria, sicché l'inefficacia del pignoramento può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, mentre l'art. 557, comma 3°, c.p.c. (analogamente all'art. 543, comma 4°, c.p.c.), prevedeva [almeno prima delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 7°, lettera o) (nonché lettera n) per l'espropriazione presso terzi), del decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 (il cui art. 7, comma 1°, come già visto, dispone che «*Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti*

successivamente al 28 febbraio 2023»)], che «il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore», senza – apparentemente – estendere la sanzione dell'inefficacia all'ipotesi della mancanza dell'attestazione di conformità delle copie.

In assenza di un'espressa previsione di legge, secondo tale tesi, il disposto di cui all'art. 557, comma 3°, c.p.c., almeno nella formulazione letterale precedente a quella attualmente vigente, non avrebbe potuto interpretarsi in via analogica o estensiva, sanzionando con l'inefficacia anche l'ipotesi della mancanza di attestazione di conformità delle copie degli atti depositati tempestivamente (e altrettanto sarebbe a dirsi in relazione all'art. 543, comma 4°, c.p.c.).

Nella medesima ottica, a tali considerazioni avrebbe fornito ulteriore supporto la disposizione di cui all'art. 22, comma 3°, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), la quale [...] prevede che «le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».

4.2 Osserva il Collegio che, secondo l'attuale formulazione dell'art. 557, comma 2°, c.p.c., come del resto quella dell'art. 543, comma 4°, c.p.c. (quest'ultimo, naturalmente, senza riferimento alla nota di trascrizione del pignoramento, ma con il riferimento all'atto di citazione e con un diverso termine), è semplicemente previsto che «il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione [dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto] entro quindici [trenta] giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo».

Già in relazione alla precedente formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c., si era, peraltro, fatto osservare che l'art. 16-bis, comma 2°, del decreto-legge n. 179 del 2012, nel testo modificato a seguito del decreto-legge n. 132 del 2014, stabiliva che «le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile» sono depositati con modalità telematiche, onde, laddove le norme del c.p.c. fanno mero riferimento alle «copie», si tratta – evidentemente – delle copie conformi formate nel rispetto della normativa, legislativa e regolamentare, conferente. Pertanto, dato che il deposito degli atti in questione avviene di necessità in via telematica, il deposito della copia del titolo, del precetto e del

pignoramento non avrebbe potuto che essere accompagnato dalla attestazione di conformità da parte dell'avvocato.

Attualmente, del resto, l'art. 196-*novies*, comma 2°, disp. att. c.p.c., introdotto con la riforma di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022, disposizione che ha sostituito le norme appena richiamate, prevede, in modo del tutto analogo, che «*il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali*».

Inoltre, si era fatto presente che anche l'art. 159-*ter* disp. att. c.p.c. (disposizione introdotta con decreto-legge n. 83 del 2015, convertito in legge n. 132 del 2015) prevede che, nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore debba comunque depositare «*copie conformi degli atti nei termini di cui agli artt. 518, 543 e 557*» e sarebbe irragionevole ritenere che solo nel caso in cui sia il debitore ad iscrivere a ruolo la causa, sussista un onere di deposito del creditore «*rafforzato*» (cioè avente ad oggetto copie conformi, a differenza che nelle ipotesi ordinarie, in cui sarebbero sufficienti copie semplici).

D'altra parte, è stato fatto, altresì, notare che la normativa sull'atto processuale telematico ha carattere speciale (l'atto del processo civile telematico costituendo una *species* del *genus* «*documento informatico*») rispetto a quella generale contenuta negli artt. 4, comma 2°, del D.P.C.M. 13 novembre 2014 e 22, comma 3°, CAD.

4.3 In definitiva, gli argomenti letterali addotti a sostegno dell'indirizzo favorevole alla qualificazione come mera irregolarità sanabile del deposito di copie prive dell'attestazione di conformità agli originali degli atti necessari ai fini dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, non potevano considerarsi convincenti, già con riguardo alla formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c. anteriore alle modifiche introdotte nel 2024.

In base alla formulazione attuale di tali articoli, poi, non pare seriamente opinabile l'interpretazione secondo cui il creditore è tenuto a depositare, in modalità telematica, copie, attestate conformi agli originali dal difensore, del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento (e della nota di trascrizione, per l'esecuzione immobiliare) nel termine perentorio previsto da ciascuna disposizione, a pena di inefficacia del pignoramento.

Quanto più sopra esposto deve ritenersi ampiamente sufficiente per affermare che le stesse conclusioni erano valide anche prima delle modifiche alla formulazione letterale degli artt. 543 e 557 c.p.c., e per ritenere, quindi, che le suddette modifiche hanno solo eliminato ogni dubbio interpretativo, nella continuità sostanziale dell'effettivo dettato normativo di quelle disposizioni.

Tale approdo interpretativo è fondato sulla valutazione dell'effettivo significato oggettivo che va attribuito alle disposizioni in esame, nella loro originaria formulazione letterale ed in quella come da ultimo modificata, significato che è da ritenere, per le ragioni appena esposte, del tutto coincidente.

È, pertanto, appena il caso di osservare – esclusivamente a fini di completezza di analisi – che un diverso approdo interpretativo, con una ricostruzione del concreto disposto di tali norme come aventi un senso ed una portata diversi, a seconda della data in cui è avvenuto il pignoramento o l'iscrizione a ruolo, avrebbe determinato notevoli ulteriori difficoltà interpretative ed applicative, nell'ambito di un contesto normativo che si è rivelato già complesso e foriero di incertezze nella pratica. E, tra due interpretazioni in astratto sostenibili, si lascia preferire quella che mira a ridurre le aporie processuali rispetto a quella che corre il rischio di complicità.

4.4 In definitiva, ritiene il Collegio che la formulazione letterale delle disposizioni di legge rilevanti ai fini della questione in esame nella presente sede risulti sufficientemente chiara e che tale formulazione letterale, sia nel testo attuale degli artt. 543 e 557 c.p.c., sia in quello precedente (preso in considerazione nel giudizio di merito nel corso del quale è stato richiesto il rinvio pregiudiziale), da ritenersi sostanzialmente coincidenti, imponga il deposito di copie degli atti necessari ai fini dell'iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento, munite di regolare attestazione di conformità, in un determinato termine perentorio.

Di conseguenza, poiché deve escludersi che gli argomenti di carattere letterale consentano di accedere alla tesi favorevole alla qualificazione come mera irregolarità sanabile del deposito di copie di detti atti prive dell'attestazione di conformità (anche solo con riguardo alla precedente formulazione delle disposizioni rilevanti), è necessario concentrare l'analisi esclusivamente sugli argomenti di carattere processuale e sistematico, al fine di verificare se tali argomenti siano sufficienti a superare l'inequivoco dato letterale delle norme in esame.

5. Gli argomenti di carattere processuale addotti a sostegno della tesi della "mera irregolarità sanabile".

5.1 A favore della tesi favorevole alla qualificazione come mera irregolarità sanabile del deposito di copie prive dell'attestazione di conformità agli originali degli atti necessari ai fini dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, si è sostenuto, in linea generale, che la declaratoria di inefficacia del pignoramento, a fronte dell'accertamento di un vizio meramente formale dell'atto depositato al momento dell'iscrizione a ruolo, apparirebbe una conseguenza eccessivamente rigorosa sul piano processuale, nelle ipotesi in cui

non vi sia una effettiva contestazione della conformità delle copie agli originali, da parte del debitore.

E, a sostegno di tale affermazione, è stato anche addotto l'argomento per cui il deposito delle copie di titolo, precetto e pignoramento, anche se prive dell'attestazione di conformità agli originali, in mancanza di contestazioni sulla loro effettiva conformità ai predetti originali, comporterebbe il "raggiungimento dello scopo" delle norme che lo prevedono

5.2 In senso contrario, si è, peraltro, fatto osservare, in una prospettiva "sistematico-funzionale" relativa alla natura ed al corretto svolgimento del processo esecutivo, in primo luogo, che *«la questione della conformità del titolo all'originale è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell'azione esecutiva»* e, in questa prospettiva, *«l'attestazione di conformità non costituisce una mera formalità in quanto il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all'originale, deve avere avanti a sé l'originale da collazionare con la copia»*, ovvero deve avere il possesso del titolo.

In mancanza di attestazione di conformità, quindi, il giudice dell'esecuzione non sarebbe messo in condizione di conoscere – con il grado di certezza che la legge esige, per esigenze che possono definirsi di ordine pubblico processuale in relazione ad un processo sostanzialmente unilaterale a vantaggio del creditore e nei confronti dell'esecutato – se il creditore sia legittimato o meno all'esercizio dell'azione esecutiva.

Orbene, va, in proposito, opportunamente precisato che, nel caso di specie oggetto del giudizio di merito che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, il titolo esecutivo era stato depositato in copia attestata conforme all'originale, mentre non erano state depositate copie attestate conformi agli originali degli altri documenti (in particolare: dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento).

Ritiene la Corte, peraltro, che non sia assolutamente possibile distinguere tra titolo esecutivo, precetto e pignoramento, ai fini della soluzione della questione interpretativa da sciogliere, in quanto le norme che disciplinano l'iscrizione al ruolo del processo esecutivo considerano unitariamente e in modo identico la necessità di deposito di tutti i relativi documenti.

5.3 A confutazione dell'argomento speso a favore della tesi della "mera irregolarità sanabile", per cui il deposito delle copie di titolo, precetto e pignoramento, anche se prive dell'attestazione di conformità agli originali, in mancanza di contestazioni sulla loro effettiva conformità ai predetti originali, comporterebbe il "raggiungimento dello scopo" delle norme che lo prevedono è stato fatto, correttamente, osservare che la nozione di sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto, in relazione alla questione in esame, non è giuridicamente e razionalmente invocabile.

Ciò, innanzitutto, perché la teorica relativa al raggiungimento dello scopo dell'atto attiene alla categoria della nullità e non a quella dell'inefficacia per il suo mancato tempestivo deposito, ovvero alla categoria delle preclusioni processuali.

Una volta che il legislatore abbia fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha alcun senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo anche se è stato depositato tardivamente, atteso che, in tal caso, ciò che conta non è il disposto di cui all'art. 156 c.p.c., quanto piuttosto il disposto di cui all'art. 153 c.p.c., che preclude alla parte la possibilità di svolgere l'attività processuale conseguente (il deposito dell'istanza di vendita o assegnazione, nel caso di specie), ove non sia stata tempestivamente svolta l'attività processuale precedente (il deposito nei termini di legge di copie conformi degli atti di cui agli artt. 543 e 557 c.p.c.).

Per esemplificare in modo concreto, si è fatto notare che, così come non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo l'istanza di vendita depositata scaduti i termini di cui all'art. 497 c.p.c., ugualmente non avrebbe senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui agli artt. 543 e 557 c.p.c.

Si è anche osservato che, pure qualora fosse possibile distinguere tra gli atti il cui deposito è imposto dagli artt. 543 e 557 c.p.c. e la loro (necessaria, per disposto normativo) attestazione di conformità, lo scopo del deposito degli atti con l'attestazione di conformità dovrebbe essere, comunque, individuato in quello di consentire un ordinato svolgersi del processo esecutivo, senza inutili rallentamenti o situazioni di quiescenza e che tali finalità sono quelle prese in considerazione dall'art. 111 Cost. e tenute ben presenti nell'ambito del processo esecutivo: potendosi richiamare, in tal senso, oltre al già citato art. 497 c.p.c., l'art. 567, comma 3°, c.p.c., che sanziona con l'inefficacia del pignoramento il mancato deposito della documentazione ipocatastale, ovvero il disposto di cui all'art. 631-bis c.p.c. (introdotto con decreto-legge n. 83 del 2015 convertito in legge n. 132 del 2015) che sanziona con l'estinzione del processo esecutivo il mancato pagamento del contributo previsto per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

Ancora, in tale prospettiva, si è rilevato che il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità determina un rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo e, complessivamente, dell'attività di amministrazione della giustizia, rischiando di incidere sulla ragionevole durata del processo per espropriazione, in quanto il giudice dell'esecuzione, in mancanza della dichiarazione di conformità degli atti prodromici all'esecuzione e dell'atto di pignoramento non potrebbe procedere con il conferimento dell'incarico di stima dei beni staggiati e, successivamente, con

la vendita dei cespiti pignorati, non avendo certezza alcuna circa il possesso di un titolo esecutivo in capo al creditore (oltre che dell'esistenza dell'atto di pignoramento).

Ciò determinerebbe, in ipotesi, la necessità di ordinare il deposito dell'attestazione di conformità, con conseguente quiescenza del processo, sebbene, almeno dal 2005 in avanti, le riforme del legislatore vadano tutte nella chiara direzione di evitare che il processo per espropriazione possa subire ritardi non giustificati.

Anche a voler valorizzare al massimo lo scopo della norma, si dovrebbe, pertanto, inevitabilmente concludere che il novellato disposto di cui all'art. 557, comma 3° (ora comma 2°), ed all'art. 543, comma 4°, c.p.c., intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l'ufficio dell'esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito (nella specie, di verifica anche solo formale dell'esistenza di titolo, precetto e pignoramento in formato valido), vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani (di cui, cioè, abbia il possesso).

5.4 Ritiene, in definitiva, la Corte che gli argomenti sistematici di carattere processuale, fondati sulla ricostruzione del mancato deposito delle copie di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento, con attestazione di conformità agli originali, nel termine perentorio fissato dalla legge, come un vizio di nullità sanabile mediante il tardivo deposito delle attestazioni di conformità, eventualmente per "raggiungimento dello scopo", non siano condivisibili.

Le norme che vengono in considerazione impongono chiaramente il deposito di copie attestate conformi agli originali di determinati atti in un termine perentorio.

Di conseguenza, così come l'omesso deposito di dette copie nel suddetto termine perentorio non può essere "sanato" dal deposito tardivo delle stesse, anche il deposito di semplici copie prive di attestazione di conformità agli originali non può essere "sanato" dal deposito tardivo delle attestazioni di conformità: in sostanza, risolvendosi il deposito di tali semplici copie nel mancato deposito degli atti validi.

6. Gli ulteriori argomenti di carattere sistematico a sostegno della tesi della "mera irregolarità sanabile". Escluso l'utile rilievo degli argomenti letterali e processuali sin qui analizzati, vanno, infine, esaminati gli argomenti a sostegno della tesi della mera irregolarità sanabile del deposito di copie degli atti richiesti dagli artt. 543 e 557 c.p.c. prive di attestazione di conformità agli originali, costituiti dal richiamo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di attestazione di conformità tra

originali telematici e copie analogiche del ricorso e della sentenza impugnata, in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione e, più in generale, il richiamo ai principi di strumentalità delle forme processuali ed alla necessità di interpretazione delle norme di procedura in modo tale da evitare eccessivi ostacoli nell'accesso alla tutela giudiziaria e la chiusura in rito dei processi.

6.1 È stata da più parti richiamata (il richiamo è presente anche nel provvedimento della Prima Presidente della Corte, di rimessione a questa Sezione del procedimento di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.), con riguardo alla questione in esame, la giurisprudenza di questa stessa Corte in tema di attestazione di conformità delle copie analogiche del ricorso per cassazione, da depositare all'atto della costituzione del ricorrente nel giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 369 c.p.c..

In particolare, sono stati evocati, in tale ottica, i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo i quali *«il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005; viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio»* (Cass., sez. un., sentenza n. 22438 del 24/09/2018). Si è osservato che le Sezioni Unite, nella suddetta pronuncia, hanno ritenuto di accedere ad un'interpretazione maggiormente improntata, da un lato, a salvaguardare il *«diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.)*, che guarda come obiettivo al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio "mezzo", il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione europea, art. 6 CEDU)» e, dall'altro lato, a dare applicazione al principio di "strumentalità delle forme" degli atti del processo, siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore

in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo perseguito dalla norma che disciplina la forma dell'atto.

Potrebbe altresì richiamarsi, in senso analogo, l'indirizzo, anch'esso sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «*il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi-1 bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio*» (Cass., sez. un. , sentenza n. 8312 del 25/03/2019).

6.2 Orbene, in primo luogo, va rilevato che gli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte appena richiamati non risultano conferenti o, quanto meno, non sono direttamente sovrapponibili, rispetto alla fattispecie qui in esame.

Si tratta, infatti, di arresti che riguardano la questione dell'attestazione di conformità tra le copie cartacee (analogiche) prodotte in sede di proposizione del ricorso per cassazione e gli originali digitali di atti e provvedimenti notificati dalle parti, cioè di atti (originali o in copia attestata conforme agli originali) oggetto di notificazioni avvenute tra le parti a mezzo P.E.C., ovvero in forma telematica (viene in gioco e si richiama, infatti, in tali precedenti, l'art. 9 della legge n. 53 del 1994, piuttosto che l'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, che è la norma che disciplina l'attestazione di conformità delle di atti digitali), non la necessità che di determinati atti e provvedimenti siano prodotte copie "conformi" ai relativi originali (nel senso che le copie siano dotate di attestazione di autenticità rispetto agli atti pubblici originali).

Per chiarire la differenza tra le due situazioni, è sufficiente considerare che (come è ovvio) non si è mai dubitato che, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., la sentenza impugnata debba essere prodotta in copia munita di attestazione di conformità all'originale della stessa.

Come nel precedente regime di deposito degli atti processuali anteriore all'introduzione del processo civile telematico (P.C.T.), cioè nel regime cd. totalmente "cartaceo" (o analogico), è sempre stata ritenuta pacificamente necessaria una attestazione di conformità, da parte del Cancelliere, tra la copia cartacea della sentenza impugnata prodotta dal ricorrente e l'originale cartaceo della stessa, così attualmente, nel vigente regime cd. "telematico" di deposito degli atti processuali, occorre una analoga attestazione di conformità – che però può essere effettuata dallo stesso difensore della parte – tra la copia digitale della sentenza impugnata e l'originale informatico della stessa, presente nel fascicolo telematico di merito. Se tale attestazione di conformità (quella tra atti cartacei da parte del Cancelliere, nel precedente regime "cartaceo"; quella tra atti digitali da parte dell'avvocato, nell'attuale regime "telematico") manca del tutto, nel senso che non sia stata prodotta nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., non si è mai dubitato che debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso; né mai si è ritenuto che possa operare, in proposito, il principio di non contestazione, laddove semplicemente manchi del tutto la copia attestata conforme all'originale della sentenza impugnata, in sede di legittimità.

Questione diversa è quella dell'attestazione, di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994, di conformità tra l'originale digitale del messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) contenente la copia della sentenza (necessariamente già attestata conforme all'originale, dall'avvocato notificante), nonché la relativa relazione di notificazione, e la copia cartacea di tali atti depositati nel fascicolo dalla parte ricorrente: questa è l'effettiva problematica di cui si occupano le sentenze delle Sezioni Unite più sopra richiamate.

La questione dell'attestazione di conformità tra la copia del provvedimento impugnato e il suo originale – cioè, una questione effettivamente analoga a quella in esame nel presente procedimento – si è, in realtà, posta ed è stata affrontata da questa Corte in alcuni precedenti relativi all'ipotesi in cui tale attestazione era stata effettuata dal difensore costituito in appello e non da quello nominato per il giudizio di legittimità e ha anche dato luogo ad alcune disarmonie interpretative, al di là dell'esito delle quali (sulla questione, cfr. da ultimo, Cass., Sez. 3, sentenza n. 25969 del 02/09/2022, secondo cui *«il difensore costituito nel giudizio di merito, in quanto destinatario della comunicazione della cancelleria, ha il potere di attestare la conformità al provvedimento giurisdizionale digitale, reso nel grado, della sua copia cartacea, ancorché sia privo di procura speciale per il ricorso per cassazione e la parte abbia designato altro difensore per il giudizio di legittimità, perché, pur essendo esaurito il processo per il quale era stata conferita la procura, il procuratore può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti relativi a quel grado di*

giudizio ... »), ciò che rileva considerare, in questa sede, è che non si è mai dubitato che l'attestazione di conformità della copia della sentenza impugnata al suo originale fosse comunque necessariamente da produrre nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. e che, in proposito, non potesse operare il principio di non contestazione, né fosse possibile alcuna sanatoria in caso di deposito tardivo.

Non è, in altri termini, mai stato messo in discussione, nella giurisprudenza di questa stessa Corte, il principio per cui, se, nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., venga prodotta una copia (ovviamente, in forma digitale) della sentenza impugnata in sede di legittimità, priva di attestazione di conformità all'originale contenuto nel fascicolo informatico di merito, deve essere necessariamente dichiarata l'improcedibilità del ricorso per cassazione, senza alcuna possibilità di diverso esito, con riguardo alla eventuale non contestazione di tale conformità o alla costituzione degli intimati.

Quella relativa all'interpretazione degli artt. 557 e 543 c.p.c. costituisce, in realtà, una questione analoga a tale ultima problematica, più che a quella relativa alle attestazioni di conformità del contenuto delle notificazioni operate tra i difensori delle parti, presa in esame nei precedenti delle Sezioni Unite di questa Corte più sopra richiamati.

6.3 Su un piano più strettamente processuale, va, altresì, sottolineato che i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte si fondano essenzialmente su due argomenti sistematici, entrambi non applicabili o, comunque, non adattabili in modo piano, al processo esecutivo:

1) il rilievo della omessa contestazione della conformità tra copie ed originali, non attestata dalla parte che ne avrebbe l'onere, ad opera della controparte (purché costituita);

2) il principio della strumentalità delle forme e l'obbligo, derivante anche dai principi costituzionali e sovranazionali, di interpretare le norme processuali in modo tale da evitare eccessivi ostacoli all'accesso alla giustizia e la chiusura dei processi per ragioni di mero rito.

Inoltre, la stessa operatività dei suddetti principi è stata circoscritta, dalle stesse Sezioni Unite, entro precisi limiti, con riguardo ai quali, va quanto meno ricordato che: rileva esclusivamente la non contestazione della parte costituita; la tardiva attestazione di conformità è possibile solo fino al momento dell'udienza pubblica o dell'adunanza camerale; non è possibile per la Corte di Cassazione richiedere formalmente alla parte che abbia ommesso il deposito dell'attestazione di conformità di provvedervi e, tanto meno, è consentito effettuare un rinvio della decisione solo a tal fine, alterando la posizione di parità processuale tra le parti.

6.3.1 Orbene, il primo argomento (che si risolve in una sorta di applicazione del “principio di non contestazione”, sia pure inteso in senso ampio), in linea generale, è un argomento al quale può riconoscersi certamente valore nell’ambito del processo di cognizione, ma non è un principio, in generale, negli stessi termini applicabile nel processo esecutivo, dove il contraddittorio si atteggia in maniera completamente diversa (si parla comunemente di cd. “contraddittorio attenuato”).

Va ricordato che il processo esecutivo non è, come quello di cognizione, un processo finalizzato ad una “decisione”, cioè ad un accertamento, in senso lato, relativamente a diritti e obblighi delle parti, ma è diretto solo ad adattare la realtà pratica a quella accertata come legittima nel processo di cognizione.

Nel processo esecutivo, il debitore, di regola, non ha alcun onere di costituirsi (essendo solo destinatario di comunicazioni ed avvisi, con riguardo alle attività esecutive da svolgersi, sulle quali può solo limitarsi ad interloquire, essendo la decisione di eventuali contestazioni da lui sollevate oggetto di distinte e autonome parentesi cognitive, nell’ambito dei giudizi di opposizione esecutiva e di reclamo). Poiché, di regola, il debitore non è costituito (e tenuto conto che, anche laddove lo sia, la sua posizione processuale non muta e non si determina alcun contraddittorio finalizzato alla decisione, almeno non in senso analogo a quello esistente nel processo di cognizione), è sempre il giudice dell’esecuzione che deve verificare la regolarità degli atti, onde il principio di non contestazione, ovviamente, nel processo esecutivo non ha modo di operare (quanto meno per come esso è inteso nel processo di cognizione).

D'altra parte, nel momento in cui il giudice dell’esecuzione deve provvedere sull’istanza di vendita (o assegnazione), le più ragionevoli e frequenti possibilità alternative (salvo casi del tutto eccezionali, che non possono essere ritenuti rilevanti a fini interpretativi, specie con riguardo alla questione in esame) sono le seguenti: o il debitore non si è affatto costituito, come è la regola (e come è accaduto nel caso di specie); oppure, se si è costituito, lo ha fatto per contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e/o la regolarità del processo; in tale ultimo caso, se anche non avesse contestato il mancato deposito delle copie conformi degli atti necessari per l’iscrizione a ruolo, ma avesse dedotto diversi vizi della procedura esecutiva, ciò non determinerebbe alcuna preclusione all’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione di effettuare ugualmente le dovute verifiche, con riguardo ai vizi non dedotti, anche di ufficio – sempre che non sia ormai preclusa tale possibilità in virtù di sanatorie processuali – ed eventualmente trarne le conseguenze sul piano della procedibilità dell’azione esecutiva.

In ogni caso, sul punto, è da ritenere decisivo ed assorbente l'argomento sistematico per cui il principio di non contestazione, nel processo esecutivo, di regola non opera (potendo, a tutto concedersi, operare in casi marginali).

6.3.2 Infine, è opportuno osservare che gli arresti del 2018 e del 2019 delle Sezioni Unite di questa Corte, sopra richiamati, fanno riferimento alla particolare ed eccezionale specifica situazione che si è verificata, in quegli anni, nonché in quelli immediatamente successivi, nel processo di legittimità in Cassazione non ancora digitalizzato, con riguardo al deposito degli atti c.d. nativi digitali.

I principi enunciati in quegli arresti sono stati formulati anche per la necessità di regolare una situazione transitoria e superare le notevoli difficoltà, i formalismi e gli inconvenienti sorti nel passaggio allora in atto, nel processo di legittimità, da un regime di deposito degli atti totalmente "cartaceo" ad un regime prima parzialmente e poi, gradualmente, del tutto "telematico".

In altri termini, quelle decisioni trovano la loro giustificazione anche (benché non esclusivamente) nell'esigenza di far fronte alle difficoltà che comportava il graduale passaggio dal sistema cartaceo a quello telematico di deposito degli atti processuali, certamente di grande impatto per gli operatori, che per la prima volta dovevano confrontarsi con tale sistema, per di più avvenuto in modo non sincronico nei procedimenti di merito ed in quelli di legittimità, con la necessità di una serie di adattamenti che non era agevole padroneggiare completamente e con una serie di difficoltà aggiuntive derivanti dagli evidenti limiti nella progettazione e nel funzionamento degli stessi strumenti telematici a disposizione delle parti, degli avvocati e dei giudici, nella fase di "prima applicazione".

Si tratta, quindi, di arresti (anche) orientati ad evitare che una situazione oggettivamente transitoria ed eccezionale determinasse in concreto una effettiva ed ingiustificata limitazione concreta nell'accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto, in tale fase eccezionale, anche prescrizioni formali altrimenti non irragionevoli e del tutto giustificate, potevano comportare difficoltà ed ostacoli di difficile superamento.

La situazione dei procedimenti esecutivi ordinari, da oltre dieci anni regolati da un regime processuale integralmente "telematico" risulta, però, radicalmente diversa.

Ne consegue che i principi espressi dalle Sezioni Unite non potrebbero essere direttamente richiamati per orientare la soluzione di una questione interpretativa relativa a norme destinate a regolare il processo esecutivo in una prospettiva di situazione di "stabilità" operativa e non certo eccezionale.

7. Segue: il principio di strumentalità delle forme processuali e del favore per le interpretazioni che evitino ostacoli all'accesso alla tutela

giurisdizionale ed alla chiusura dei processi in rito, nel processo esecutivo. Per quanto gli indicati precedenti delle Sezioni Unite di questa Corte non possano essere direttamente richiamati ai fini della risoluzione della questione di diritto rilevante nella presente sede, vanno naturalmente, comunque, tenuti nel debito conto, in linea generale, tanto il principio di strumentalità delle forme processuali quanto quello del favore per le soluzioni interpretative che evitino eccessivi ostacoli all'accesso alla tutela giurisdizionale e la chiusura dei processi per motivi di rito senza che essi giungano al loro esito naturale (vale a dire: la decisione di merito nel processo di cognizione; la soddisfazione del creditore, in quello esecutivo).

Tali principi vanno, peraltro, applicati nel contesto non (più) eccezionale del passaggio dal processo cartaceo a quello telematico, ma in quello ormai “stabilizzato” del processo esecutivo integralmente telematico.

Sotto tale profilo, pertanto (dovendosi evitare, naturalmente, atteggiamenti interpretativi caratterizzati da orientamenti “pregiudiziali”), vanno messi a confronto e valutati, nella loro effettiva sostanza ed in concreto, i rispettivi “peso” o valenza:

a) degli adempimenti formali richiesti dalle norme processuali alle parti, nonché le eventuali difficoltà che possano sussistere nel porli in essere nella pratica (in relazione sia alla complessità delle operazioni materiali necessarie, sia alle eventuali incertezze interpretative);

b) delle ragioni e dello “scopo” per le quali tali adempimenti sono previsti dalle stesse norme processuali.

7.1 Orbene, in primo luogo, è di immediata percezione che abbiano un diverso carattere e una diversa incidenza:

a) da una parte, la mancanza dell'attestazione della conformità ai relativi originali telematici della copia analogica del ricorso per cassazione c.d. nativo digitale, che debba però essere necessariamente depositato in forma “cartacea”, in attesa della concreta operatività del P.C.T., nonché della copia analogica della sentenza impugnata, di cui si è ricevuta notifica a mezzo P.E.C., con la relata di notificazione (rispettivamente: si tratta dell'atto di impugnazione della parte che avvia la fase di legittimità di un processo già definito nei gradi di merito, atto dalla stessa comunque sottoscritto, e di un atto pubblico agevolmente reperibile nello stesso fascicolo processuale del giudizio di cui si discute; e giova nuovamente ribadire, in proposito, che mai si è dubitato che la copia della sentenza impugnata, analogico o digitale che sia l'originale, debba essere depositata in copia attestata conforme all'originale, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c.; e che la mancanza di tale attestazione di conformità non è mai stata considerata sanabile in base alla “non contestazione”): requisiti formali comunque

necessari, ma ampiamente recuperabili prima della decisione, laddove, nel frattempo, non vi è sostanzialmente da svolgere alcuna attività processuale;

b) dall'altra parte, nel processo esecutivo, la mancata attestazione della conformità agli originali della copia (digitale) del titolo esecutivo, il cui rilievo è bene illustrato dalle considerazioni più sopra esposte (al paragrafo 6.2; considerazioni formulate, del resto, anche nell'ordinanza del Tribunale di Milano rimettente), nonché dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, che sono atti di parte "esterni", almeno fino a quel momento, al fascicolo processuale (più precisamente: non esiste un fascicolo processuale del processo esecutivo in cui essi siano già presenti e reperibili), che condizionano la stessa esistenza del processo di espropriazione, ed il cui esame immediato, da parte del giudice, è assolutamente necessario per l'avvio del processo esecutivo, il quale, per di più, implica sin dall'inizio lo svolgimento di attività processuali e di carattere pratico di impatto notevole: non va dimenticato che il processo di espropriazione forzata non è un giudizio di cognizione in fase di mera legittimità, di tipo documentale, come quello che si svolge davanti alla Corte di Cassazione, ma un processo in cui prevale l'attività pratica, che richiede la nomina di ausiliari i quali svolgono attività concrete che incidono in modo considerevole ed invasivo nella sfera esistenziale del debitore e, in generale, delle parti, oltre ad essere assai dispendiose sia sotto il profilo economico che processuale, per l'esecuzione immobiliare, mentre incidono considerevolmente sulla situazione del terzo pignorato, nell'espropriazione dei crediti.

È, quindi, innanzitutto, da ritenere insostenibile, sul piano sistematico, l'ipotesi estrema (che, in verità, non parrebbe, almeno espressamente, sostenuta da nessun indirizzo interpretativo) secondo cui il giudice dell'esecuzione potrebbe addirittura procedere alla fissazione dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita del bene immobile pignorato o, nel processo di espropriazione presso terzi, emettere l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati (la quale costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, soggetto che non è parte del processo esecutivo e che ne subisce gli effetti), senza che siano state in qualche modo acquisite le copie attestare conformi (o gli originali), di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento.

Di conseguenza, la stessa tesi della "mera irregolarità sanabile", anche eventualmente in analogia con quanto sancito dalle Sezioni Unite per il (peraltro radicalmente diverso, come già chiarito) giudizio di legittimità, potrebbe, al più, in via di mera ipotesi, essere presa in considerazione nella sua versione meno estrema: in base alla quale l'attestazione di conformità è da ritenersi comunque necessaria per lo svolgimento delle attività processuali esecutive successive (in primo luogo, per provvedere sull'istanza

di vendita o di assegnazione), ma potrebbe essere prodotta anche successivamente alla scadenza del termine perentorio previsto dalla legge.

Con l'ulteriore necessità, però, in tale ultimo caso, di stabilire fino a che momento e con quali limiti la produzione tardiva dell'attestazione di conformità possa validamente intervenire (e se sia consentita una richiesta in tal senso, rivolta al creditore, da parte del giudice dell'esecuzione).

7.2 Sotto il profilo in esame, in linea puramente astratta, si potrebbe ipotizzare, analogamente a quanto previsto per alcune ipotesi del giudizio di legittimità, di ritenere sanato ogni vizio, laddove l'attestazione di conformità venga prodotta prima che il giudice dell'esecuzione sia chiamato a provvedere sull'istanza di vendita (ovvero prima dell'assegnazione dei crediti pignorati, nell'espropriazione presso terzi).

In altri termini, potrebbe ipotizzarsi che, se il giudice, al momento in cui debba assumere il provvedimento successivo, necessario per l'ulteriore corso del processo, sia comunque in grado di verificare l'attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento prodotte tempestivamente, ma solo in copia "informe" (*recte*: in copia priva di tale attestazione, la quale sia stata solo successivamente prodotta), non potrebbe dichiarare l'estinzione del processo, ma dovrebbe provvedere a darvi corso.

Si porrebbe, peraltro, in tal caso, il (non banale) problema di stabilire la sorte di una eventuale eccezione di estinzione, proposta dal debitore prima della produzione dell'attestazione mancante.

La situazione, in effetti, ancora una volta, non pare in alcun modo confrontabile con quella che si determina nel giudizio di legittimità: nel processo esecutivo, infatti, è prevista una causa "tipica (o nominata)" di estinzione del processo per l'ipotesi di mancata o tardiva produzione dei documenti in questione, che può essere oggetto di eccezione o di rilievo officioso, soggetti a decadenza (cfr. art. 630 c.p.c.: il limite è segnato dall'udienza successiva al verificarsi della fattispecie estintiva).

Ora, se il debitore eccepisce l'estinzione del processo, perché non sono stati depositati gli atti richiesti dagli artt. 543 e 557 c.p.c. (cioè, le copie attestate conformi di titolo, precetto e pignoramento), sarebbe necessario, a voler accogliere la tesi che si sta esaminando, chiarire in base a quali principi, in tal caso, potrebbe essere eventualmente sanato il (solo) mancato tempestivo deposito dell'attestazione di conformità.

Ma è da escludersi, secondo l'ordinaria sistematica processuale, che una fattispecie estintiva già verificatasi e oggetto di tempestiva eccezione possa semplicemente venir meno, in base al tardivo compimento dell'attività omessa.

D'altra parte, negare del tutto che si verifichi l'estinzione del processo esecutivo per la mancata produzione, nel termine perentorio previsto dalla

legge, delle copie attestate conformi agli originali del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento (oltre a non essere più in alcun modo sostenibile in base all'attuale formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c.), determinerebbe ulteriori insuperabili problemi sistematici, perché finirebbe, per logica coerenza, per impedire di dichiarare l'estinzione stessa anche in caso di mancato deposito di tali attestazioni al momento in cui il giudice dell'esecuzione dovrebbe decidere sull'istanza di fissazione dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita.

Di contro, l'unica alternativa, e, cioè, imporre al giudice dell'esecuzione di richiedere alla parte la produzione tardiva di tali attestazioni (eventualmente in un termine da lui fissato, che non potrebbe però essere di per sé perentorio, in quanto non previsto dalla legge) costituirebbe addirittura una soluzione ancora più estrema di quella adottata per l'art. 369 c.p.c. nel giudizio di legittimità, in cui è certamente esclusa la possibilità di un invito della Corte di Cassazione alle parti a sanare la produzione irregolare: soluzione che non troverebbe aggancio in alcuna norma processuale, oltre a determinare, come è evidente, possibili e inammissibili rallentamenti dello svolgimento del processo esecutivo, nonché un ulteriore e ingiustificato sbilanciamento a favore del creditore procedente dell'attività ufficiosa del giudice dell'esecuzione.

È, d'altro canto, assolutamente pacifico (pena la palese contraddizione del dato normativo) che non potrebbe dar luogo ad alcuna sanatoria il mancato tempestivo deposito delle copie, nemmeno "informi", degli atti in questione, cioè la situazione in cui il creditore non abbia prodotto nel termine perentorio previsto dalla legge, il titolo esecutivo, l'atto di precetto e l'atto di pignoramento, neanche in copia priva dell'attestazione di conformità agli originali.

7.3 Per quanto sin qui osservato, appare allora dirimente la considerazione che i percorsi interpretativi sin qui esplorati, a sostegno della tesi della "mera irregolarità sanabile", non possono trovare una soddisfacente collocazione sistematica, specie con l'attuale formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c., la quale non lascia alcuno spazio per tentare di distinguere tra "copia" e "copia conforme" degli atti da produrre al momento dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo.

È, in primo luogo, decisiva la differenza tra processo esecutivo e fase di legittimità del giudizio di cognizione costituita dalla circostanza che l'eccezione di estinzione del processo esecutivo è un atto processuale formale, previsto dalle norme di rito che regolano tale processo, il quale va effettuato in un termine perentorio in relazione ad un effetto derivante da una inerzia qualificata della parte, effetto estintivo peraltro già verificatosi e solo da dichiarare (sulla natura meramente dichiarativa dell'ordinanza di

estinzione del processo esecutivo, v., per tutte, Cass., Sez. 3, r.dinanza n. 27545 del 21/11/2017), onde, di regola (e, anzi, senza eccezioni), non è consentito il compimento successivo delle attività non effettuate nei termini previsti e necessarie per impedire l'estinzione, con sanatoria della stessa.

Comunque sia, anche in mancanza di eccezioni di parte, così come è escluso che la Corte di Cassazione possa, al momento dell'udienza pubblica o dell'adunanza camerale, richiedere espressamente al ricorrente di produrre l'attestazione di conformità non prodotta fino ad allora, così deve escludersi che possa essere il giudice dell'esecuzione a chiedere al creditore di integrare il deposito degli atti necessari ai sensi degli artt. 543 e 557 c.p.c., con le attestazioni di conformità mancanti.

Ogni soluzione in tal senso passerebbe, allora, necessariamente, per una (almeno implicita) distinzione tra “mera copia” degli atti necessari e “copia conforme” dei medesimi e per l'assunto secondo il quale, onde evitare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, sia sufficiente depositare una “copia” di detti atti, mentre la conformità di essa agli originali è questione diversa, che di per sé non può comportare né inefficacia del pignoramento né estinzione del processo.

Ma quest'ultima costituisce palesemente una soluzione “*contra litteram*”, rispetto al dato normativo, che pone espressamente l'obbligo per il creditore di depositare copie attestate “conformi” agli originali di determinati atti in un termine perentorio: essa dovrebbe, quindi, giustificarsi esclusivamente sotto il profilo della necessità di una interpretazione “correttiva e adeguatrice” del dato letterale ai principi costituzionali e sovranazionali sul diritto all'agevole accesso alla giustizia.

E, sotto tale profilo, non può non considerarsi che:

a) il dato normativo è chiarissimo (la legge impone di depositare copie attestate “conformi” agli originali degli atti in questione, in un termine perentorio), quindi non pare sussistere alcuna difficoltà interpretativa, per un avvocato, nel comprenderne il senso;

b) l'attività richiesta è di estrema semplicità, anche pratica, perché consiste in una attestazione che deve effettuare lo stesso difensore, in relazione ad atti già certamente e necessariamente in suo possesso, senza che gli sia richiesto l'accesso ad uffici o il reperimento di documenti che non siano (o debbano essere) già nella sua disponibilità, né alcuna altra difficilmente esigibile attività professionale.

A fronte di una attività di tale semplicità, si pone poi l'esigenza, che pare molto rilevante e, anzi, decisiva, nell'ottica della ragionevole durata del processo, di consentire al giudice dell'esecuzione di effettuare i controlli e le verifiche necessarie ai fini del prosieguo del processo di espropriazione su una base documentale dotata di un minimo di attendibilità e (laddove si

volesse addirittura ipotizzare la possibilità di una sanatoria su richiesta del giudice) di non rallentare lo svolgimento del processo stesso, in contraddizione stridente, tra l'altro, con tutte le altre norme (analiticamente richiamate anche dal tribunale rimettente e più sopra indicate), che ormai possono ritenersi “di sistema” nel processo esecutivo e, che, invece, sono articolate nel senso di dare prevalenza (al contrario di quanto avveniva fino al 1998) all'ordinato e tempestivo svolgimento del processo stesso, mediante l'impossibilità di superare i termini perentori previsti per le attività formali necessarie al suo corretto avvio.

7.4 In definitiva, con riguardo agli argomenti di carattere sistematico in esame, va rilevato:

a) che gli artt. 543 e 557 c.p.c. richiedono espressamente il deposito, in un termine perentorio, delle copie attestare conformi agli originali, di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento;

b) che si tratta di una previsione normativa non certo tale da determinare eccessivi ostacoli all'accesso alla tutela giurisdizionale, anche per la semplicità dell'attività richiesta e per la chiarezza delle norme che la richiedono, non suscettibili di interpretazioni incerte;

c) che, anzi, sarebbe del tutto contrario al sistema consentire lo svolgimento del processo esecutivo – con gli effetti, le spese ed il dispendio di attività processuali e pubbliche che lo stesso comporta – senza avere la certezza documentale che vi siano i presupposti necessari per il suo avvio.

8. Conclusioni riassuntive e soluzione della questione interpretativa oggetto del rinvio. Gli argomenti a favore della soluzione “della mera irregolarità sanabile”, in particolare quelli letterali e desumibili dal sistema generale dell'atto digitale, (oltre a essere di per sé molto deboli) sono di fatto superati dalla modifica della formulazione letterale (ma non sostanziale) degli artt. 543 e 557 c.p.c., che non pare poter giustificare più dubbi sul collegamento dell'inefficacia del pignoramento al mancato deposito di “copie attestare conformi agli originali” degli atti necessari, con disposizione certamente valida per tutti gli atti processuali in questione, che esclude l'utilizzabilità delle disposizioni generali sugli atti digitali e le loro copie.

La previsione degli artt. 543 e 557 c.p.c., nella loro formulazione letterale attuale (che, come già visto, deve ritenersi di significato sostanziale del tutto coincidente con la precedente formulazione), risulta chiara ed esplicita nel ricollegare l'inefficacia del pignoramento (e l'estinzione del processo) al mancato deposito, in modalità telematica, delle “copie attestare conformi agli originali” di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento, cioè di copie dichiarate conformi agli originali, con attestazione in tal senso del difensore.

Dinanzi ad un dato normativo chiaro ed univoco, eventuali argomenti sistematici in senso contrario dovrebbero essere dotati di particolare rilevanza.

Ma, per quanto riguarda tali argomenti sistematici, alcuni – come visto – risultano del tutto destituiti di fondamento.

Quello maggiormente rilevante viene tratto dalla giurisprudenza di questa stessa Corte in tema di attestazione di conformità delle copie analogiche del ricorso e della sentenza impugnata da depositare all'atto della costituzione del ricorrente nel giudizio di legittimità (con le più volte richiamate pronunzie di Cass., sez. un., sentenza n. 22438 del 24/09/2018 e Cass., sez. un., sentenza n. 8312 del 25/03/2019), alla cui base vi sono il principio di effettività della tutela giurisdizionale, nonché il principio di strumentalità delle forme e il divieto di limitazioni eccessive e formalistiche all'accesso alla giustizia ed all'esito funzionale e ordinario, non meramente formale, dei processi, valorizzandosi, in tal senso, il dato di fatto della mancata contestazione della conformità da parte delle controparti costituite e consentendosi il deposito dell'attestazione di conformità mancante in un momento successivo a quello di scadenza del termine perentorio previsto per il deposito dell'originale (purché anteriore al momento in cui deve intervenire la decisione del giudice).

Tali argomenti sistematici, però si infrangono, oltre che sul dato letterale attuale espresso delle norme in tema di processo esecutivo, anche sul rilievo che si tratta di principi espressi per situazioni decisamente diverse da quella in esame:

a) sia perché si tratta di principi volti a regolare la situazione eccezionale e transitoria del passaggio, segnato da difficoltà interpretative e tecniche, da un sistema cartaceo ad un sistema telematico di deposito degli atti processuali nel giudizio di legittimità; b) sia perché la fase di legittimità del giudizio di cognizione ha una funzione ed è sorretta da principi e regole processuali del tutto differenti da quelle che disciplinano il processo esecutivo (in cui, tra l'altro, non può operare il principio di non contestazione); c) sia perché neanche è realmente confrontabile la situazione conseguente alla mancata attestazione della conformità delle copie del ricorso e della sentenza impugnata, nel giudizio di legittimità, con quella conseguente alla mancata attestazione della conformità delle copie del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento nel processo esecutivo, non solo per la natura degli atti, ma anche perché nel processo esecutivo è prevista espressamente una ipotesi di estinzione che nel giudizio di legittimità non esiste (essendo estinzione ed improcedibilità situazioni con diversa rilevanza, sul piano sistematico ed operativo).

In definitiva, dunque, anche gli argomenti sistematici addotti a favore della tesi della “mera irregolarità sanabile” non possono condividersi.

Deve, pertanto, semplicemente valutarsi, infine, se la previsione della necessità della attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento (nonché nota di trascrizione, per l’esecuzione immobiliare) da produrre al momento dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo sia un onere di così difficile esigibilità, rispetto alla sua effettiva funzione e, quindi eccessivamente gravoso per la parte (e per il suo diritto di accesso alla giustizia), al punto da imporre una interpretazione “*contra litteram*” delle norme che lo impongono, per evitare che le stesse si pongano in frizione con i valori costituzionali e/o sovranazionali.

Orbene, come già ampiamente argomentato: la difficoltà dell’adempimento è oggettivamente e innegabilmente minima; la chiarezza della normativa attuale è evidente; l’esigenza dell’attestazione di conformità di tali atti agli originali, in un processo come quello esecutivo, a “contraddittorio attenuato”, ed in relazione alla loro rilevanza, è innegabile e oggettiva.

Quindi, la comparazione tra il concreto “peso” dell’onere formale e quello dello scopo che giustifica la sua imposizione al creditore porta a concludere che non si tratta di un onere che possa essere considerato come un ostacolo eccessivo all’accesso alla tutela giurisdizionale e, quindi, che si tratta di un onere ragionevolmente esigibile.

D’altra parte, il termine perentorio previsto dalla legge (quindici giorni, per il processo di espropriazione immobiliare, trenta per il processo di espropriazione presso terzi) rappresenta una indiscutibile scelta del legislatore e non pare neanche esso eccessivamente gravoso, neppure sotto tale aspetto.

Sarebbe, pertanto, ingiustificabile, anche sotto il profilo logico, una interpretazione che di fatto prorogasse questo termine, peraltro solo in relazione all’onere formale di più agevole realizzazione (l’attestazione di conformità) fino ad un momento successivo, del tutto incerto, in quanto dipendente dalla solerzia del giudice nel prendere in esame l’istanza di vendita.

Inoltre, da ultimo, non è da sottovalutare l’opportunità di fornire soluzioni interpretative semplici e dirette sul piano applicativo, che non comportino il sorgere di continue e complesse questioni processuali.

La tesi secondo cui l’attestazione di conformità agli originali dei documenti necessari per l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo non è necessaria al fine di evitare l’inefficacia del pignoramento (e l’estinzione del processo stesso) e che è sufficiente il deposito di mere copie c.d. “informi” di essi, ovvero che la copia attestata conforme può sempre essere prodotta, in

qualunque momento, a semplice richiesta del giudice, costituirebbe di certo una soluzione semplice.

Ma una siffatta soluzione è del tutto improponibile, sulla base del dato normativo.

Né è possibile, in diritto, sostenere una soluzione (in qualche modo analoga a quella fatta propria dalle Sezioni Unite per l'interpretazione dell'art. 369 c.p.c.), che consenta il deposito tardivo dell'attestazione di conformità entro il momento in cui il giudice dell'esecuzione deve provvedere sull'istanza di vendita: a parte un insormontabile problema di armonizzazione con il dato letterale normativo, essa risulta inconciliabile, sul piano giuridico, con le conseguenze dell'eccezione di estinzione del debitore avanzata anteriormente, nonché con l'impossibilità di ammettere un invito del giudice alla parte di provvedere alla sanatoria della lacuna documentale, determinata dalla violazione di un termine perentorio (ciò che condurrebbe addirittura oltre i limiti della giurisprudenza di legittimità sulle produzioni richieste dall'art. 369 c.p.c.).

Dunque, la soluzione più corretta, sul piano giuridico, risulta coincidere anche con quella più semplice sul piano applicativo.

Tale soluzione è quella di prendere atto del dato normativo, in quanto esso risulta chiaro, ragionevole e non eccessivamente gravoso per le parti, quindi pienamente rispettoso di tutti i principi, anche sovranazionali, sulla strumentalità delle forme processuali e sul diritto di accesso alla giustizia, confermandosi: che l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; che il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo; che non è, pertanto, suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti.

9. Enunciazione del principio di diritto. Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.:

«l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti». (Omissis).

OMESSA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI ATTI INDICATI NELL'ART. 557 C.P.C. ED ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

LUCA PRENDINI
*Professore associato
nell'Università di Padova*

1. – Con ordinanza del 26 novembre 2024¹, il Tribunale di Milano disponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, *ex art. 363-bis c.p.c.*, per la risoluzione della seguente questione di diritto: *“se la mancanza dell’attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento ex art. 557 c.p.c. (e 196-novies, secondo comma, disp. att., c.p.c.), sebbene prodotte nel termine ivi prescritto, costituisca causa di inefficacia del pignoramento, ovvero rivesta carattere di mera irregolarità sanabile”*.

La Prima Presidente della Suprema Corte, con provvedimento del 6-7 febbraio 2025, riscontrati i presupposti per il rinvio pregiudiziale², assegnava la questione alla Terza Sezione civile della Corte di cassazione, per l’enunciazione del principio di diritto, riconoscendo che le esigenze di certezza, particolarmente avvertite nella materia processuale, erano tali da rendere opportuna l’enunciazione di un principio ritagliato sulla specifica *quaestio*, sollevata dal giudice rimettente.

La Suprema Corte, con la recentissima decisione in commento, dal contenuto assai ampio (a conferma che la questione era tutt’altro che secondaria), ha confermato pressoché *in toto* il percorso interpretativo del Tribunale milanese, già fatto proprio anche da altri Tribunali, ma non da quelli che privilegiavano una lettura asseritamente meno rigorosa (ma, nei fatti, meno ossequiosa) della disciplina vigente.

2. – La giurisprudenza di merito era divisa tra l’idea che la mancanza dell’attestazione di conformità degli atti, di cui all’art. 557 c.p.c., costituisca una mera irregolarità formale, inidonea a riflettersi sull’efficacia del pignoramento, specie *se non vi sia contestazione*, sul punto, da parte del debitore, e quella che, al contrario, fa seguire all’omesso deposito delle attestazioni in discorso, contestuale al deposito degli atti cui accedono,

¹ Trib. Milano, sez. III civile, ord. 26 novembre 2024, n. 3171.

² Essendo la questione sollevata “nuova” e di puro diritto e riguardando la corretta interpretazione del combinato disposto dei commi 2° e 3° dell’art. 557 c.p.c., sulla quale vi erano stati orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito

l'improcedibilità dell'azione esecutiva e, quindi, l'estinzione del processo *ex* art. 630, comma 2°, c.p.c., rilevabile d'ufficio.

L'atteggiamento della parte debitrice, tuttavia, non rileva, ai fini qui in esame, poiché, lo spiega bene la Cassazione³, il principio di non contestazione, così com'è inteso nel processo di cognizione, non è applicabile nel processo esecutivo, che, a differenza del primo, non è finalizzato ad una "decisione", cioè ad un accertamento di diritti, ma è diretto solo ad adattare la realtà a quella accertata come legittima nel titolo esecutivo⁴.

Il debitore esecutato non ha l'onere di costituirsi (e, di regola, non si costituisce) e la verifica della regolarità degli atti è compiuta dal giudice dell'esecuzione.

La giurisprudenza della Cassazione⁵, (tutta formatasi nel vigore del testo dell'art. 557 c.p.c. quale risultante dalla riforma del 2014, ma prima dell'ultima modifica portata dal decreto c.d. "correttivo"⁶), riteneva che tale

³ Si v. il punto 6.3.1. della motivazione («... *sul punto, è da ritenere decisivo ed assorbente l'argomento sistematico per cui il principio di non contestazione, nel processo esecutivo, di regola non opera (potendo, a tutto concedersi, operare in casi marginali)*»).

⁴ Analoghe considerazioni fondano l'affermazione, secondo cui il processo esecutivo non è caratterizzato da formale contraddittorio, essendo volto alla realizzazione di una pretesa, di cui è già stato accertato il fondamento (v. Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2022, n. 37729, che ha riaffermato l'inapplicabilità al processo esecutivo dell'istituto dell'interruzione).

⁵ Cass., sez. III, 31 marzo 2008, n. 8306; Cass., 22 marzo 2007, n. 6957; Cass., 17 marzo 2006, n. 5906; Cass., 24 maggio 2003, n. 8242.

⁶ Il riferimento è al d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, entrato in vigore il 26 novembre 2024.

L'art. 557 c.p.c. (nel testo vigente fino al decreto "correttivo") così disponeva:

«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore».

L'art. 557 c.p.c. (nel testo attualmente vigente, frutto del "correttivo") così dispone:

«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

disposto, allora, comminasse espressamente l'inefficacia del pignoramento quando, nel termine di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, non fossero state depositate la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto⁷.

Il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento poteva condurre, in astratto, a due situazioni, entrambe fatali per la sorte dell'esecuzione⁸: l'improseguibilità, affidata al potere officioso del giudice (oltre che al rilievo di parte), ma non soggetta alla disciplina, di cui all'art. 630 c.p.c., avverso la cui dichiarazione il creditore poteva reagire con l'opposizione agli atti esecutivi⁹; oppure, l'estinzione del processo, per causa tipica, conseguente alla sua *mancata prosecuzione* nel termine perentorio stabilito dalla legge, evocata dall'art. 630, comma 1°, c.p.c., con conseguente applicabilità del regime processuale dell'estinzione, rilevabile d'ufficio, con provvedimento soggetto ad eventuale reclamo¹⁰.

Tale situazione, pur essendo obiettivamente ascrivibile ad un'inattività del creditore, che si sia fatto carico della trascrizione, a norma dell'art. 555,

Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione».

⁷ Cass., sez. III, 20 aprile 2015, n. 7998.

⁸ Cass., sez. III, 11 marzo 2016, n. 4751.

⁹ Posto che qui, a differenza di altre fattispecie, il legislatore non richiama espressamente la disciplina dell'estinzione.

¹⁰ Il provvedimento presidenziale richiama una recente, interessante, pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6873), il cui limite, tuttavia, è di non aver preso posizione in relazione alla indicazione dei termini per la trascrizione del pignoramento, di cui si sia occupato il creditore, e del deposito del documento asseverativo dell'avvenuta trascrizione. Secondo tale precedente, l'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento, eseguita dal creditore, o l'omesso o tardivo deposito della relativa nota, causano la chiusura anticipata dell'espropriazione immobiliare, altrimenti qualificata, nella prassi, come improseguibilità o improcedibilità, o estinzione atipica (in argomento, *si vis*, v. L. PRENDINI, *Le conseguenze processuali dell'omessa, o tardiva, trascrizione del pignoramento immobiliare o dell'omesso, o tardivo, deposito del documento che la dimostra*, in questa Rivista, 2024, 195 e ss.). La mancata trascrizione (o la mancata prova di essa) osta, infatti, all'apertura della fase liquidativa, impedendo al processo esecutivo di pervenire al risultato cui è diretto.

u.c., c.p.c. (ciò che accade, da tempo, quasi sempre), non è stata ricondotta dal legislatore nel novero tassativo delle vicende estintive dell'esecuzione¹¹.

Un argomento, ritenuto dalla Prima Presidente rilevante ai fini della questione qui in esame, si rinviene in una pronuncia delle Sezioni unite¹², per vero, resa in relazione a fattispecie processuale assai diversa, per materia e collocazione, riguardante la modalità del deposito nella cancelleria della Suprema Corte di copia analogica del ricorso per cassazione notificato, privo di attestazione di conformità, che, in generale, non determina l'improcedibilità del ricorso¹³.

Secondo il provvedimento presidenziale, tale conclusione conforterebbe la tesi della mera irregolarità (sanabile) del deposito di copie degli atti richiesti dall'art. 557 c.p.c. non attestate conformi, a salvaguardia del «diritto fondamentale di azione... e difesa in giudizio (art. 24 Cost.)».

Tale argomento – ribadita la sua non perfetta aderenza al caso di specie, men che meno all'esito del tenore dell'art. 557 c.p.c., post “correttivo” – non è stato, però, valorizzato dalla Suprema Corte, che, nella pronuncia in commento, ne ha evidenziato, correttamente, l'inconferenza e la non perfetta sovrapponibilità con la fattispecie in esame, specie se si considera che i processi esecutivi sono da oltre due lustri regolati da un regime processuale integralmente “telematico”, sicché l'interprete, ormai, deve leggere le norme non più per cercare di risolvere gli inconvenienti fatalmente connessi ad una fase di passaggio da un regime di deposito degli atti totalmente “cartaceo”

¹¹ Con la conseguenza che «il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi» (Cass., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6873).

¹² Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438, secondo cui «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, co. 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia all'originale notificatogli ex art. 23, II co. 2, del d.lgs. n. 82 del 2005».

¹³ Questo, se il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata, o non disconosca la conformità della copia all'originale notificatogli; mentre, se il destinatario della notificazione non si costituisca, o disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso, tempestivamente depositata, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità, avrà l'onere di depositare l'attestazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

ad un regime del tutto “telematico”, ma siccome regolatrici di un modello processuale ormai in situazione di “stabilità”¹⁴.

In buona sostanza, lo si anticipa sin d’ora, la Cassazione ritiene, con affermazione del tutto condivisibile, che gli argomenti a sostegno della tesi della “mera irregolarità sanabile”, non possono trovare una soddisfacente collocazione sistematica, specie alla luce dell’attuale formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c., la quale non lascia alcuno spazio per tentare di distinguere tra “copia” e “copia conforme” degli atti da produrre al momento dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo. Ma sul punto torneremo più avanti.

3. – Nel caso di specie, all’atto dell’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare, il creditore procedente, nel termine di quindici giorni dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario dell’atto notificato, depositava le copie del precetto e del pignoramento prive dell’attestazione di conformità all’originale (il titolo esecutivo, invece, ne era munito)¹⁵.

Il giudice dell’esecuzione, rilevata d’ufficio, alla prima udienza utile, l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, u.c., c.p.c.¹⁶, dichiarava l’estinzione del processo, rilevando che «il legislatore del 2014, nel ridisegnare completamente la fase di iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio¹⁷, ha ritenuto di onerare a pena di inefficacia del pignoramento il

¹⁴ Si v. il punto 6.2 della motivazione della sentenza in commento.

¹⁵ In generale, in tema di pignoramento, v. G. VERDE, voce *Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare*, in *Enc. dir.*, Milano, 1983, vol. XXXIII, 825; F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*⁵, III, Roma, 1956, 63; E. REDENTI, *Diritto processuale civile*², III, Milano, 1957, 255; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1965, 343; G. BONGIORNO, *Espropriazione immobiliare*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., VIII, Torino, 1992, 35; E. REDENTI-M. VELLANI, *Diritto processuale civile*³, III, Milano, 1999, 342; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2023, 342; F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*¹³, III, Milano, 2023, 81; G. CAMPEIS-A. DE PAULI, *Le esecuzioni civili*⁴, Padova, 2007, 215. Sul punto, v., altresì, A.M. SOLDI, *Manuale dell’esecuzione forzata*⁸, 2022, 439 e ss., A. AULETTA, *Trascrizione del pignoramento e deposito della nota di trascrizione*, in *Riv. esec. forzata*, 2024, 887 e ss.

¹⁶ Nel testo (fatalmente) antecedente all’ultima modifica dell’art. 557 c.p.c., portata dall’art. 3, comma 7°, lett. o), n. 1, del decreto “correttivo”, il cui art. 7, comma 1°, stabilisce che «Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023». Sui contenuti del correttivo, per quanto riguarda la materia esecutiva, si v., R. D’ALONZO, *Correttivo alla riforma Cartabia. Ancora novità per il processo esecutivo*, in *Riv. esec. forzata*, 2024, 863 e ss.

¹⁷ Con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, per dichiarate finalità di razionalizzazione del lavoro di cancelleria, il legislatore è intervenuto nel tessuto del libro terzo del c.p.c., prevedendo, tra l’altro, una nuova modalità di formazione del fascicolo dell’esecuzione.

creditore di depositare copie conformi degli atti di cui si discute» e concludendo che il creditore (dunque, già prima della modifica all'art. 557 c.p.c., portata dal "correttivo") avrebbe dovuto depositare, a pena di inefficacia del pignoramento, una copia "attestata conforme" degli atti richiamati dall'art. 557, comma 2°, c.p.c.¹⁸.

Che questa fosse la conclusione corretta anche prima dell'ultima modifica al testo dell'art. 557 c.p.c. è ripetutamente evidenziato dalla pronuncia in commento, secondo cui la variazione testuale ha solo eliminato ogni dubbio interpretativo, ma nella "continuità sostanziale" dell'effettivo dettato normativo di tale disposizione¹⁹.

La Corte, saggiamente, osserva che un diverso approdo interpretativo, volto ad assegnare un significato diverso a tale disposizione, a seconda della data del pignoramento o dell'iscrizione a ruolo, avrebbe determinato ulteriori difficoltà interpretative ed applicative, nell'ambito di un contesto normativo, che si è rivelato già complesso e foriero di incertezze nella pratica.

E, tra due interpretazioni in astratto sostenibili, è sempre il caso di preferire quella che mira a ridurre le aporie processuali, rispetto a quella che corre il rischio di complicità. Ormai, il dato legislativo è sufficientemente assestato, in modo tale da scoraggiare opzioni interpretative fondate su mere varietà terminologiche, che, ove inopportunamente esaltate, possono indurre solo a perniciose incertezze.

Il creditore procedente proponeva reclamo, *ex art.* 630 c.p.c., avverso l'ordinanza di estinzione, deducendo che il mancato deposito di copie conformi del precetto e del pignoramento non corrispondeva all'omesso deposito *tout court*, di tali atti e che, pertanto, si trattava di mera irregolarità sanabile *ex post*.

Il collegio, preso atto delle "difformi interpretazioni assunte dalla giurisprudenza di merito", disponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, *ex art.* 363-*bis* c.p.c.

Va detto subito che, a nostro parere, pur in presenza di un dettato normativo obiettivamente contorto, anche il testo dell'art. 557, vigente fino all'ottobre 2024, consentiva all'interprete di affermare che il creditore, iscrivendo a ruolo il pignoramento, debba depositare, a pena di inefficacia dell'atto, le copie conformi non soltanto del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, ma, altresì, della relativa nota di trascrizione.

¹⁸ Ovvero, del titolo esecutivo, del precetto, del pignoramento e della relativa nota di trascrizione. Sul punto, si v. anche Trib. Milano, sz. III, 29 giugno 2016, ripetutamente richiamato dall'ordinanza di rimessione alla Suprema Corte.

¹⁹ Si vedano i punti 2 e 4.3 della motivazione della sentenza in commento.

È vero che la disciplina processuale della fase di esordio dell'espropriazione, sensibilmente mutata nell'arco dell'ultimo decennio, pone sulle spalle del creditore procedente una serie di incombenti, da assolversi entro termini che sono stati via via contratti, nella (vana) speranza che la riduzione di pochi giorni di un termine processuale possa con certezza risollevarle le sorti dei processi esecutivi.

Tuttavia, se proprio non si può concordare con la Cassazione circa il fatto che "il dato normativo è chiarissimo"²⁰ – stante la non pregevole fattura anche dell'ultima versione del disposto in esame, scritta per rimediare ad un difetto di coordinamento che, oggettivamente, persiste²¹ – va riconosciuto che un avvocato, letto l'art. 557 c.p.c., almeno dal 2014 non potesse seriamente dubitare che la legge impone il deposito di copie attestato conformi agli originali degli atti in questione, in un termine perentorio; del resto, è un'attività di estrema semplicità, avente ad oggetto atti già in possesso del difensore, il quale non deve, pertanto, accedere ad uffici, né farsi carico di una difficilmente esigibile attività professionale.

Già prima dell'ultima modifica dell'art. 557 c.p.c. – pur nel contesto di una disposizione, che, benché scritta (anche allora) in modo non impeccabile, consentiva all'interprete, come si è detto, di orientarsi in modo sensato – si discuteva nella giurisprudenza di merito se l'attestazione di conformità dovesse essere necessariamente contestuale al deposito delle copie del titolo, del precetto e del pignoramento (era questa la conclusione a mio parere obbligata, leggendo i tre commi della disposizione senza isolarli, atomisticamente, l'uno dall'altro), o se potesse essere depositata anche successivamente (ovvero, tardivamente), laddove la copia semplice dei documenti previsti fosse stata comunque depositata nel termine perentorio.

Ammettere tale possibilità impone di precisare fino a quando, e con quali limiti, la produzione tardiva dell'attestazione di conformità possa validamente intervenire (e se sia consentita una richiesta in tal senso, rivolta al creditore, da parte del giudice dell'esecuzione)²².

Un problema dietro l'altro, insomma.

²⁰ Si v. il punto 7.3 della motivazione («(a) il dato normativo è chiarissimo (la legge impone di depositare copie attestato conformi agli originali degli atti in questione, in un termine perentorio), quindi non pare sussistere alcuna difficoltà interpretativa, per un avvocato, nel comprenderne il senso; b) l'attività richiesta è di estrema semplicità, anche pratica, perché consiste in una attestazione che deve effettuare lo stesso difensore, in relazione ad atti già certamente e necessariamente in suo possesso, senza che gli sia richiesto l'accesso ad uffici o il reperimento di documenti che non siano (o debbano essere) già nella sua disponibilità, né alcuna altra difficilmente esigibile attività professionale.)»).

²¹ Sul punto, si v. A. AULETTA, *Trascrizione del pignoramento*, cit., 899.

²² Si v. il punto 7.1 della motivazione della sentenza in commento.

A priori erano discusse altre questioni, sempre con riguardo alla nota di trascrizione del pignoramento, che, pur testualmente evocata nel comma 2°, dell'art. 557 c.p.c. (vecchio testo), non era inclusa nell'elenco, di cui al successivo comma 3°, dei documenti, il cui tardivo deposito cagiona l'inefficacia del pignoramento; un ulteriore elemento critico era dato dal fatto che il comma 2°, faceva riferimento alle "copie conformi" degli atti ivi indicati, mentre nel comma 3° non era presente alcun riferimento alla conformità delle copie.

La questione interpretativa incontra un (superabile, ma, allo stato, non risolto nemmeno dal "correttivo") elemento di complicazione nel tenore dell'art. 555 c.p.c. (il cui comma 2° è evocato nel comma 2°, dell'art. 557 c.p.c.), che è tuttora strutturato in modo palesemente anacronistico, allorché individua come fattispecie ordinaria quella in cui sia l'ufficiale giudiziario a curare la trascrizione del pignoramento, mentre invece, nella prassi degli ultimi anni, vi provvede, pressoché sempre, il creditore procedente.

Il principio di diritto formulato dalla Cassazione nella pronuncia in esame, fortunatamente, consente di superare anche tale dubbio.

La tendenza del legislatore ad intervenire con modifiche solo apparentemente di dettaglio su profili specifici di una disciplina più ampia, ma nella prassi superata, emerge, anche ove si pensi all'assegnazione immobiliare, che, al contrario della vendita forzata, non è destinataria di regole processuali articolate e dettagliate, essendo soggetta ad uno scarso numero di disposizioni, apertamente calibrate, però, sulle reciproche interferenze procedurali tra l'assegnazione e la, oggi del tutto desueta, vendita con incanto²³.

La circostanza che, proprio con riferimento all'ipotesi, oggi ordinaria, in cui la nota di trascrizione sia acquisita dal creditore procedente, l'ultimo periodo del comma 2° dell'art. 557 c.p.c.²⁴, oltre a non comminare espressamente l'inefficacia del pignoramento, non menzioni l'attestazione di conformità della nota, non implica, di per sé, che la stessa non debba essere prodotta: tale disposizione, infatti, va letta in combinato-disposto con la previsione *generale*, di cui all'art. 196-octies, comma 2°, disp. att., c.p.c., il

²³ Il riferimento è all'art. 591 c.p.c. ed alle varianti procedurali ivi previste. Come osserva E. GASBARRINI, *Assegnazione forzata in espropriazione immobiliare e delega delle operazioni di vendita*, in *Studi e materiali*, Milano, 2017, 504, n. 96, quella con incanto, a seguito delle ultime modifiche del 2015, è diventata una modalità di vendita di fatto non percorribile (essendo subordinata e limitata, ex art. 569, comma 3°, c.p.c., alla probabilità, riconosciuta dal giudice dell'esecuzione, di vendere il bene pignorato ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima).

²⁴ («Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari»).

quale prevede che ad una “copia informatica”, se è tale, può essere riconosciuta la stessa efficacia probatoria dell’atto che riproduce “solo se viene munita dell’attestazione di conformità” e del già citato art. 196-*novies*, comma 2°, disp. att., c.p.c.

Con riserva di tornare, più avanti²⁵, sulla problematica distinzione tra “copia informatica e duplicato informatico” dei documenti contenuti nel fascicolo informatico del procedimento (tema che non ha appassionato la Suprema Corte nel caso di specie), riteniamo che l’interpretazione esclusivamente letterale della disciplina di cui agli artt. 555 e 557 c.p.c.²⁶, non sia condivisibile anche per due ulteriori ordini di ragioni.

Da un lato, guardando alla *ratio* della norma, si deve osservare che proprio nella seconda ipotesi (quella contemplata all’art. 555, comma 3°, c.p.c., cui rinvia l’art. 557, comma 2°, c.p.c., in cui è il creditore a farsi carico dell’onere di trascrivere il pignoramento) è logico richiedere una verifica in più, anziché una in meno, circa la correttezza e regolarità dell’*iter* di trascrizione di un atto tanto significativo com’è il pignoramento immobiliare²⁷.

Sotto diverso profilo, ricorrendo ad uno strumento di interpretazione diacronica, si può osservare che la locuzione in questione («a pena di inefficacia del pignoramento stesso») è stata inserita nell’art. 557, comma 2°, c.p.c. dall’art. 3, comma 7°, del “correttivo” (d. lgs. n. 164/2024), che, contestualmente, ha abrogato il secondo periodo del III co. del medesimo art. 557 c.p.c., il quale predicava l’inefficacia del pignoramento allorquando il deposito della nota di iscrizione a ruolo e della allegata documentazione fosse avvenuto oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore, da parte dell’ufficiale giudiziario, della nota di trascrizione.

In definitiva, e la Cassazione lo dice espressamente, gli argomenti letterali addotti a sostegno dell’indirizzo, che qualifica come mera irregolarità sanabile il deposito di copie prive dell’attestazione di conformità agli originali degli atti di cui si sta discorrendo, non potevano considerarsi

²⁵ Si v. il successivo punto 4.

²⁶ Che cercava ulteriore supporto anche nella disposizione di cui all’art. 22, comma 3°, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), la quale prevede che «le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta». A tale riguardo, la Corte ha osservato che la normativa sull’atto processuale telematico ha carattere speciale, poiché l’atto del processo civile telematico costituisce una *species* del *genus* “documento informatico” rispetto a quella generale contenuta negli artt. 4, comma 2°, del d.P.C.M. 13 novembre 2014 e 22, comma 3°, CAD.

²⁷ Trib. Vicenza, sez. I, 5 giugno 2025, n. 868.

convincenti, già con riguardo alla formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c. ante “correttivo”.

Post “correttivo”, *a fortiori*, non pare seriamente contestabile che il creditore sia tenuto a depositare, in modalità telematica, copie, attestate conformi agli originali dal difensore, del titolo esecutivo, dell’atto di precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, nel termine perentorio previsto dalla legge, a pena di inefficacia del pignoramento²⁸.

Del resto, come insegna la Corte²⁹, deve essere sempre individuato lo “scopo” per il quale un adempimento è previsto dalla norma processuale.

Ebbene, l’esame immediato, da parte del giudice dell’esecuzione, degli atti di cui all’art. 557 c.p.c. è funzionale alla progressione stessa del processo esecutivo: *in primis*, alla nomina degli ausiliari (esperto stimatore e custode giudiziario), che svolgono attività non poco dispendiose sia sotto il profilo economico che processuale.

L’incerto esordio del processo esecutivo sul piano dei documenti prodotti, inoltre, impegna il giudice dell’esecuzione e gli ausiliari in controlli ed attività (ad es., udienze incidentali), che sicuramente vanno a svantaggio della ragionevole durata della procedura esecutiva.

Come si è detto, alcuni giudici di merito, dal 2014 in avanti, avevano ritenuto meramente irregolare il deposito di titolo, precetto ed atto di pignoramento privi dell’attestazione di conformità³⁰.

Quella conclusione non era e non è condivisibile, poiché, in via generale, finisce per premiare comportamenti processuali ispirati, nella migliore delle ipotesi, alla superficialità o all’approssimazione.

Concedere al creditore di “correggere il tiro” – depositando, in seconda battuta (e, fatalmente, oltre il termine di legge) i documenti di cui all’art. 557 c.p.c. e, segnatamente, la nota di trascrizione attestata conforme – finirebbe per sopperire, indebitamente, all’errore processuale del creditore, minando l’essenziale principio di autoresponsabilità della parte nella conduzione delle attività processuali. Inoltre, graverebbe il giudice dell’esecuzione e gli ausiliari di ulteriori controlli e verifiche, all’esito del secondo deposito, con evidente pregiudizio per la speditezza della procedura, che tanto sta a cuore al legislatore.

Deve, dunque, escludersi che il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio del suo generale potere di direzione dell’esecuzione (art. 488 c.p.c.), possa invitare il creditore ad integrare il deposito degli atti necessari ai sensi dell’art. 557 c.p.c., con le attestazioni di conformità mancanti, poiché ciò

²⁸ Così, testualmente, al punto 4.3. della motivazione della sentenza in commento.

²⁹ Si v. il punto 7.1 della motivazione.

³⁰ Trib. Bari, 4 maggio 2016; Trib. Caltanissetta, 1° giugno 2016.

significherebbe ammettere che, ad evitare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, sia sufficiente depositare una "copia" di detti atti; che è palesemente una soluzione *contra litteram legis*, posto che il dato normativo espressamente obbliga il creditore a depositare copie attestate "conformi" agli originali di determinati atti in un termine perentorio.

Il rilievo officioso delle eventuali carenze, in senso lato, della documentazione depositata in atti dalle parti rientra, in generale, nei poteri del giudice dell'esecuzione, in ragione della particolare struttura del processo esecutivo, in cui la carenza di contraddittorio in senso tecnico, stante la soggezione processuale del debitore esecutato al creditore procedente, deve essere compensata da una più intensa potestà di verifica, anche formale, da parte del giudice, della sussistenza dei presupposti (che, nel processo di cognizione, chiameremmo processuali³¹), in mancanza dei quali, l'esecuzione non potendo proseguire, né raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali, va chiusa anticipatamente, a prescindere da un'espressa previsione normativa di estinzione³².

Tale accentuato ruolo di controllo del giudice dell'esecuzione, secondo la giurisprudenza, è funzionale al superiore interesse della regolarità delle operazioni dell'ufficio giudiziario, dal quale gli estranei, sollecitati a coinvolgersi nel processo (*in primis*, i potenziali aggiudicatari) devono potersi ragionevolmente attendere affidabilità ed attendibilità; e questo, sia per un'opzione ricostruttiva di valenza assiologica assoluta, sia per garantire la massima funzionalità possibile del meccanismo in sé considerato³³.

Certo, è possibile ipotizzare, in astratto, che il giudice – pur avendo preso visione solo di copie semplici degli atti di cui all'art. 557 c.p.c., prodotte tempestivamente, ma senza attestazione di conformità – possa dar corso alla nomina degli ausiliari (con conseguente onere per il creditore di corrispondere loro il fondo spese), senza dichiarare, solo per tale ragione, l'estinzione del processo.

Ed è anche possibile non chiedersi che cosa accade, se il debitore esecutato, prima della produzione dell'attestazione mancante, eccepisca l'estinzione del processo, o per quale ragione il creditore sia tenuto a sborsare la somma per il pagamento del fondo spese per gli ausiliari, ugualmente nominati dal giudice dell'esecuzione, nonostante l'evidente criticità di fondo della procedura.

Tuttavia, anche (ma non solo) per evitare tali inconvenienti, deve escludersi, sul piano della sistematica processuale, che una fattispecie

³¹ Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2043, punto 10 della motivazione.

³² Cass., cit., punto 10 della motivazione.

³³ Cass., cit., punto 11 della motivazione.

estintiva già verificatasi (e, magari, oggetto di tempestiva eccezione) possa venir meno, in base al tardivo compimento dell'attività omessa.

La modifica legislativa portata dal “correttivo”, dunque, ha semplicemente riformulato l'art. 557, lasciando intatta la conclusione per cui al deposito di una copia informatica della nota di trascrizione, depositata, sia nel caso del primo periodo sia nel caso del secondo periodo del comma 2° dell'art. 557 c.p.c., senza la relativa attestazione di conformità, segue l'inefficacia del pignoramento³⁴.

Pertanto, la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare depositata dal creditore, ove non possa essere “con certezza” qualificata alla stregua di un duplicato informatico e dovendo essere ricondotta alla categoria della copia informatica, necessita di essere corredata della relativa attestazione di conformità all'originale.

Sulla questione del rapporto tra documento informatico, duplicato informatico e copia informatica torneremo più avanti, allorché commenteremo, in sintesi, uno dei primi provvedimenti di merito, che, con apprezzabile chiarezza e spiccato impegno argomentativo, ha specificamente affrontato anche tale non secondario profilo³⁵.

4. – Come si è già evidenziato, i commi 2° e 3° dell'art. 557 c.p.c. (*ante* “correttivo”) utilizzavano terminologia difforme con riferimento alle copie di titolo, precetto e pignoramento: il comma 2° ragionava di “copie conformi”, mentre nel comma 3° (quello che, allora, comminava l'inefficacia del pignoramento) si evocavano le “copie” di tali atti, senza alcuna aggettivazione.

In tale contesto normativo, l'orientamento ritenuto più rigoroso (in realtà, secondo noi, semplicemente sensato ed ermeneuticamente impeccabile) esigeva che l'attestazione accompagnasse gli atti in questione già al momento dell'iscrizione a ruolo, pena l'inefficacia del pignoramento rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 630 c.p.c. e, dunque, con riferimento all'espropriazione immobiliare, almeno (secondo una parte della giurisprudenza) fino all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. (ove non avessero avuto luogo udienze incidentali precedenti quella di vendita)³⁶.

³⁴ Come previsto dal combinato disposto dell'art. 196 *octies*, comma 2°, disp. att. c.p.c. e dell'art. 196 *novies*, comma 2°, disp. att., c.p.c.

³⁵ Trib. Vicenza, sez. I, 5 giugno 2025, n. 868.

³⁶ Così, testualmente, Trib. Milano, 29 giugno 2016, n. 9446, che ha tracciato, in relazione al tema qui in esame, un percorso interpretativo lineare e, a nostro parere, condivisibile, ad eccezione dell'applicabilità, in questo caso, della c.d. preclusione di fase.

Del resto, come detto, già prima dell'approvazione del decreto "correttivo", l'art. 196-*novies*, II co., disp. att., c.p.c., stabiliva che «Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali».

A mio parere, la fattispecie in discorso, pur dando luogo ad un atteggiamento della parte procedente riconducibile ad una inattività processuale, rilevante ai fini, di cui all'art. 630 c.p.c. e, dunque, rilevabile d'ufficio, non è, tuttavia, soggetta al limite cronologico alla rilevabilità, di cui all'art. 630, comma 2°, c.p.c., per il quale i fatti estintivi del processo esecutivo sono rilevabili d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza successiva al loro verificarsi, restando poi sanate dalla c.d. preclusione di fase³⁷.

Deve, infatti, ritenersi, e la Cassazione stessa lo ha insegnato già quindici anni orsono, che il giudice dell'esecuzione, rilevando la mancata presenza dell'attestazione di conformità in discorso, non sta dando rilievo ufficioso ad una semplice nullità processuale, ma sta esercitando il suo potere di direzione (art. 484 c.p.c.) e di controllo della regolarità dello svolgimento della procedura, verificando l'idoneità di ogni singolo atto a raggiungere il risultato al quale esso è finalizzato³⁸.

L'attenzione, sempre più marcata, del sistema allo scopo del processo esecutivo emerge ove si rifletta sull'evoluzione della relativa disciplina, avvenuta nell'ultimo decennio.

Prima della riforma del 2014, l'art. 557 c.p.c. prevedeva che l'ufficiale giudiziario, ove la trascrizione fosse stata curata dal creditore a norma dell'art. 555, comma 3°, c.p.c., depositasse nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione, spettando al creditore il deposito del titolo esecutivo e del precetto, entro dieci giorni dal pignoramento³⁹.

Il legislatore del 2014, volendo razionalizzare il lavoro delle cancellerie, ha disciplinato la formazione del fascicolo dell'esecuzione, in accordo con le neonate disposizioni sul processo civile telematico.

³⁷ Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178.

³⁸ Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12429.

³⁹ Secondo la giurisprudenza di Cassazione, formatasi nel vigore di quella risalente disciplina, il termine per il deposito del titolo e del precetto non era perentorio (Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2007, n. 6957; Id., 17 marzo 2006, n. 5906; Id., 16 dicembre 1997, n. 12722) e il deposito di una mera copia fotostatica del titolo non poteva essere rilevato d'ufficio, ma doveva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2003, n. 8242).

In quella sede⁴⁰, venne previsto che, a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito, nei procedimenti di espropriazione immobiliare, della nota di iscrizione a ruolo e delle copie “conformi” degli atti indicati, tra l’altro, dall’art. 557, comma 2°, c.p.c. avesse luogo esclusivamente con modalità telematiche; al deposito tardivo (ovvero, dopo quindici giorni dalla loro consegna al creditore da parte dell’ufficiale giudiziario) seguiva l’inefficacia del pignoramento.

Il disposto, di cui all’art. 557, comma 3°, c.p.c., nel testo vigente fino al novembre 2024, sanzionava, dunque, un’inattività della parte (o, comunque, un contegno processuale ad essa assimilabile), analoga, nelle sue conseguenze, al mancato deposito della documentazione ipocatastale, di cui all’art. 567 c.p.c.⁴¹, che, secondo parte della giurisprudenza⁴², è rilevabile d’ufficio, a norma dell’art. 630, comma 2°, c.p.c., (e su questo siamo d’accordo), ma solo fino all’udienza, di cui all’art. 569 c.p.c., restando poi sanata dalla c.d. preclusione di fase.

Abbiamo già espresso, poco sopra, il nostro dissenso da tale ultima conclusione, motivato anche dalla circostanza che un’importante pronuncia delle Sezioni unite, parzialmente condivisibile, non consente di giungere *de plano* a tale conclusione, con riferimento al profilo da ultimo considerato⁴³.

Le Sezioni unite – dopo avere affermato che il processo esecutivo è strutturato come una successione di subprocedimenti distinti e che le invalidità proprie della fase conclusa dall’ordinanza di autorizzazione della vendita non sono normalmente suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo – affermano espressamente che «tale non è il risultato ove le

⁴⁰ D.l. 132/2014, convertito in l. 162/2014, che aggiunse all’art. 16-*bis*, Il co., d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012 i seguenti ultimi due periodi: «a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis».

⁴¹ Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9624 («L’estinzione del processo esecutivo conosce come quella del processo di cognizione più figure: l’estinzione per rinuncia, quella per inattività delle parti, quella prevista dall’art. 631 per il caso di mancata comparizione all’udienza. A queste è venuta ad aggiungersi, come figura propria dell’espropriazione immobiliare, l’estinzione per mancato deposito dei documenti da unire all’istanza di vendita (art. 567, quarto comma)»).

⁴² Trib. Milano, 29 giugno 2016, n. 9446.

⁴³ Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178, evocata anche da Trib. Milano, 29 giugno 2016, n. 9446.

criticità in discorso siano tali da impedire che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo», ovvero, l'espropriazione del bene pignorato.

A nostro parere, anche la mancata produzione, nelle forme richieste dalla legge, dei documenti di cui all'art. 557 c.p.c. si traduce nell'impossibilità per il processo esecutivo di raggiungere il proprio scopo: pertanto, l'inefficacia del pignoramento comminata dall'art. 557, comma 3°, c.p.c. deve ritenersi rilevabile d'ufficio, "senza alcuna preclusione di fase".

Secondo le Sezioni unite qui richiamate, il provvedimento ricognitivo delle criticità che sopravvivono alla preclusione di fase è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi⁴⁴: tale precisazione accredita, autorevolmente, l'idea che si tratti del rilievo ufficioso non di una fattispecie estintiva tipica, alla quale la parte interessata dovrebbe reagire con il reclamo, *ex* art. 630, comma 3°, c.p.c., ma di una causa di inidoneità del processo esecutivo al raggiungimento del proprio scopo istituzionale.

La decisione in commento sanziona con l'inefficacia del pignoramento (cui segue l'estinzione, per causa tipica, del processo) il mancato rispetto delle forme di cui all'art. 557 c.p.c., per il deposito degli atti ivi previsti. Tuttavia, credo che, sul piano sistematico, ciò non ostacoli la conclusione per cui anche tale criticità è sottratta alla c.d. preclusione di fase.

Sull'argomento letterale ci siamo già intrattenuti⁴⁵.

Si può aggiungere l'osservazione che talune decisioni di merito, a suffragio dell'opzione interpretativa accolta e, così, per concludere che la

⁴⁴ Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178. «Quanto si è prima detto sul modo in cui il processo esecutivo si presenta strutturato costituisce un idoneo supporto sistematico per un'interpretazione (...) che individui nella chiusura dell'udienza di vendita una preclusione all'ulteriore rilievo delle nullità, anche non sanabili e non ancora sanate, con il limite costituito dalla sopravvivenza di situazioni vizianti, che impediscano tuttavia al processo di proseguire verso l'esito rappresentato dalla liquidazione del bene espropriato, che ne costituisce lo scopo». «(...) le situazioni invalidanti, le quali si producono nella fase che è conclusa dalla chiusura dell'ordinanza di autorizzazione della vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano che il processo attinga il risultato che ne costituisce lo scopo (...)» Questo tipo di situazione invalidante può essere rilevata mediante opposizione agli atti esecutivi anche dopo che l'ordinanza è stata pronunciata; può anche esserlo di ufficio dal giudice dell'esecuzione».

⁴⁵ Ci si riferisce al diverso tenore dell'art. 557 c.p.c., il cui comma 2° allora, ragionava di "copie conformi", mentre il comma 3° (che, allora, comminava l'inefficacia del pignoramento) parlava di "copie" senza alcuna aggettivazione; e all'osservazione, secondo cui l'equiparazione, di cui all'art. 22, comma 3°, del Codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82), dell'efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti originali formati in origine su supporto analogico, se tali copie non sono disconosciute.

regola dell'art. 557, comma 3°, c.p.c. non riguardava il deposito della nota di trascrizione, richiamavano precedenti di legittimità, che, ad onor del vero, poco si adattano al tema qui in discorso⁴⁶.

Tali conclusioni non erano, e non sono, condivisibili.

Che le copie, non altrimenti aggettivate, di cui ragionava, allora, l'art. 557 al comma 3°, fossero le medesime, evocate nel comma 2°, era sostenibile, anche argomentando, *ex art. 159-ter*, disp. att., c.p.c., che, per l'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (immobiliare, per quanto qui interessa) avvenga a cura di soggetto diverso dal creditore, impone a quest'ultimo di depositare, nei termini, di cui all'art. 557 c.p.c. e a pena di inefficacia del pignoramento, le copie conformi degli atti ivi previsti⁴⁷.

Tale circostanza rende del tutto irragionevole ritenere che, solo perché l'iscrizione a ruolo del processo sia avvenuta a cura di soggetto diverso dal creditore, sussista per il creditore un onere di deposito "rafforzato".

Nemmeno la tesi del raggiungimento dello scopo dell'atto, che, come bene osserva il Tribunale di Milano⁴⁸, attiene alla categoria della nullità e non a quella dell'inefficacia dell'atto per il suo mancato tempestivo deposito (ovvero, alla categoria delle preclusioni processuali), è razionalmente perseguibile, per la semplice ragione che, se il legislatore ha fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, "non ha alcun senso" affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo, se è stato depositato tardivamente.

Non è in gioco, qui, il disposto di cui all'art. 156 c.p.c., ma quello di cui all'art. 153 c.p.c., che preclude alla parte la possibilità di svolgere l'attività processuale successiva (nella specie, il deposito dell'istanza di vendita⁴⁹), ove

⁴⁶ Ad esempio, quello che afferma l'inapplicabilità del termine (perentorio, secondo la giurisprudenza, v. Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2019, n. 15597, pur nel silenzio della legge) di cui all'art. 567 c.p.c. al deposito di documenti diversi da quelli c.d. ipocatastali, pur se necessari ai fini dell'utile procedibilità della azione esecutiva, quali il titolo esecutivo, la nota di trascrizione del pignoramento e la prova degli avvisi ai creditori iscritti ai sensi dell'art. 498 c.p.c. (così, Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2016, n. 4543, e Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2015, n. 7998, richiamate da A. AULETTA, *Trascrizione del pignoramento e deposito della nota di trascrizione*, in *Riv. esec. forzata*, 4/2024, 893).

⁴⁷ L'art. 159-ter, disp. att., c.p.c. (a conferma che la disciplina di cui ci stiamo occupando è oggettivamente tormentata) contiene un riferimento ormai anacronistico (sfuggito al legislatore, che ha scritto il decreto "correttivo") all'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, posto che l'art. 16-bis medesimo è stato abrogato dall'art. 11 del d. lgs. n. 149/2022.

⁴⁸ Trib. Milano, 29 giugno 2016, n. 9446.

⁴⁹ Secondo alcuni autori (G. MICCOLIS, in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di G. Miccolis e C. Perago, Torino, 2009, 85.), la mancata proposizione dell'istanza di

non sia stata “tempestivamente” svolta quella precedente (ovvero, il deposito, nei termini di legge, di copie conformi degli atti, di cui all’art. 557, comma 2°, c.p.c.).

Il “tempestivo” deposito degli atti “attestati di conformità” mira a consentire un ordinato svolgersi del processo esecutivo, senza inutili rallentamenti o situazioni di quiescenza. E ciò in conformità con le esigenze processuali emergenti dall’art. 111 Cost., che, indubbiamente, rilevano pure nell’ambito del processo esecutivo, come ricordato anche nel provvedimento della Prima Presidente della Suprema Corte⁵⁰.

Il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità, infatti, determina un rallentamento del processo, riflettendosi, negativamente, sulla sua ragionevole durata, posto che il giudice dell’esecuzione, in mancanza della dichiarazione di conformità degli atti prodromici all’esecuzione e dell’atto di pignoramento, non può pronunciare il decreto con il quale nomina l’esperto stimatore ed il custode giudiziario, fissando, altresì, l’udienza, per gli incombenti, di cui all’art. 569 c.p.c..

Questa interpretazione del contenuto della disposizione, di cui all’art. 557 c.p.c., che è improprio definire rigida, o restrittiva (o, addirittura, “illiberale”), si pone in linea con l’obiettivo del legislatore, espresso in tutte le riforme del processo esecutivo, dal 2005 in avanti, e volto ad evitare che l’esecuzione possa subire ritardi non giustificati, o evitabili con l’ordinaria diligenza.

Muovendo da tale presupposto assiologico, è evidente che lo scopo, non tanto dell’atto da depositare, quanto del disposto di cui all’art. 557, (già III, oggi) comma 2°, c.p.c., è sanzionare il negligente comportamento della parte creditrice, che, pur potendo mettere l’ufficio dell’esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga

vendita, o il deposito tardivo della medesima, generano una fattispecie estintiva del processo esecutivo, più che un’ipotesi di inefficacia del pignoramento. In realtà, a nostro parere, si tratta di un’estinzione, che trova il suo presupposto proprio nella sopravvenuta inefficacia del pignoramento, in ragione dell’inerzia del creditore precedente, tanto che, nel provvedimento ricognitivo del mancato o tardivo deposito dell’istanza di vendita, il giudice dell’esecuzione dà atto della intervenuta inefficacia del pignoramento e della conseguente estinzione del processo. Secondo la giurisprudenza (Cass., 9 maggio 2019, n. 12239), anche il mancato rinnovo, nei termini, della trascrizione del pignoramento rientra nella categoria delle dinamiche conclusive del procedimento riconducibili alla connotazione inerziale della condotta del creditore. Il processo esecutivo si chiude, perché il creditore non lo ha coltivato in modo adeguato.

⁵⁰ Si v. il punto 8 del provvedimento.

un ostacolo, mancando di depositare nelle forme richieste dalla legge un documento equipollente all'originale, di cui abbia il possesso⁵¹.

Sulla base di tali premesse, deve concludersi che l'attuale edizione dell'art. 557, comma 2°, c.p.c. inequivocabilmente stabilisce che il creditore, all'atto dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, deve depositare le copie conformi degli atti ivi indicati (ivi compresa la nota di trascrizione del pignoramento), e ciò a pena di inefficacia del pignoramento stesso.

5. – L'esame di un recente provvedimento del Tribunale di Vicenza, molto chiaramente redatto, consente di svolgere, in chiusura, ulteriori considerazioni in argomento, a conferma dell'ormai indefettibile dimensione *lato sensu* tecnologica, che deve accompagnare anche l'interprete del diritto.

Ai fini del tema in esame, si potrebbe sostenere che l'attestazione di conformità da parte del difensore del duplicato della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare depositata nel fascicolo informatico del procedimento non sia necessaria, trattandosi, normalmente, di *file* informatico firmato digitalmente dall'Agenzia del Territorio⁵².

Per verificare la bontà di tale affermazione, occorre confrontarsi con la disciplina, relativa alla "giustizia digitale", contenuta nel codice di procedura civile⁵³ e nelle relative disposizioni di attuazione⁵⁴.

L'art. 196-octies, comma 2°, disp. att., c.p.c. distingue chiaramente tra i documenti nativi digitali (di matrice *ab origine* telematica), le "copie informatiche", cui si riconosce la stessa efficacia dell'originale solo se munite di attestazione di conformità, e i "duplicati informatici", che, invece, sono ad ogni effetto equivalenti all'originale e ne detengono la medesima valenza giuridica, senza necessità di essere muniti di un'attestazione di conformità⁵⁵.

La distinzione è, dunque, genetica: la "copia informatica" deriva dall'estrazione del documento dalla sede telematica nella quale lo stesso è stato generato, all'esito di un'operazione che crea un altro esemplare dell'originale, mentre il "duplicato informatico" è prodotto mediante processi che appositamente replicano la medesima sequenza di *bit* del

⁵¹ Trib. Milano, 29 giugno 2016, n. 9446.

⁵² Chiaramente, il discorso cambierebbe, ove il creditore depositasse la scansione del c.d. duplo della nota di trascrizione.

⁵³ Il "documento informatico" e la "copia informatica" sono evocati, nel codice, agli artt. 83 e 149-bis. Nel primo, in particolare, si vede chiaramente che il legislatore distingue tra documento informatico "sottoscritto" con firma digitale e copia informatica "autenticata" con firma digitale.

⁵⁴ La disciplina attuativa è, ovviamente, più dettagliata ed è contenuta nel Titolo V *ter* delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che raccoglie le «Disposizioni relative alla giustizia digitale».

⁵⁵ Trib. Vicenza, sez. I, 5 giugno 2025, n. 868.

documento informatico di origine, rispetto al quale non vi è distinzione identitaria, in quanto trattasi, a tutti gli effetti, dello stesso documento.

Potrebbe ritenersi, dunque, corretta, sul piano generale, l'affermazione, secondo cui il duplicato informatico non deve essere corredato dall'attestazione di conformità del difensore: gli artt. 196-*octies* e *novies*, disp. att., c.p.c., tuttavia, superano le distinzioni tecniche.

Ed è un bene, per la concreta agilità del processo esecutivo.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, sulla base della strumentazione in suo possesso, non ha modo di verificare se il documento prodotto nel fascicolo informatico sia un duplicato informatico, o una copia informatica.

Il duplicato della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, firmato digitalmente dall'Agenzia del Territorio, è di regola denominato "duplo.pdf.p7m", laddove la sequenza "pdf.p7m" indica unicamente che si tratta di un *file* in formato *.pdf* firmato digitalmente, mentre il lemma "duplo" non contiene alcuna informazione sulla "tipologia" di documento: non rende comprensibile, men che meno immediatamente, se lo stesso sia stato messo a disposizione dal Conservatore su una piattaforma telematica, per venire da lì estratto dal creditore, secondo una procedura che darebbe origine ad una copia informatica avente la medesima denominazione "duplo".

Per distinguere un duplicato informatico da una copia informatica occorre, dunque, accertare "l'esatta corrispondenza" tra la sequenza di *bit* del documento prodotto e la sequenza di *bit* del documento originario oppure, ricorrendo a un'operazione in astratto meno complessa, accertare l'esatta corrispondenza tra la c.d. impronta del *file* (*hash*) del documento prodotto e del documento originario.

Tale operazione di raffronto è possibile quando il documento originario viene generato nell'ambito di una piattaforma, o di un *software*, che consente l'estrazione tanto della copia quanto del duplicato di un documento informatico e che, al contempo, funge da strumento di verifica dell'esemplare estratto (come avviene operando all'interno del Processo Civile Telematico, ad es., per estrarre una sentenza da notificare alla parte soccombente, ipotesi, tuttavia, non pertinente al caso di specie)⁵⁶.

Al di fuori di tali sistemi, allo stato non disponibili per il giudice dell'esecuzione, non è possibile verificare la corrispondenza dell'impronta (o *hash*) del *file* originario e riprodotto, poiché il soggetto controllante (il giudice dell'esecuzione) dispone solo del secondo documento (quello acquisito e depositato dal creditore) e non può materialmente effettuare la comparazione in questione.

⁵⁶ Trib. Vicenza, sez. I, 5 giugno 2025, n. 868.

Del tutto priva di senso, *in primis* sul piano dell'economia processuale, sarebbe l'opzione del ricorso ad un consulente tecnico d'ufficio, incaricato di eseguire (a spese del creditore procedente depositante, ma, in ultima analisi, del debitore esecutato) le verifiche sopra descritte, che il giudice dell'esecuzione, ripetesi, non è materialmente in grado di compiere.

Alla luce di tale ricostruzione, la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare restituita dal conservatore dei registri immobiliari al creditore procedente e da questi prodotta nel processo esecutivo deve essere munita di attestazione di conformità, ove non risulti (come di regola non risulta al giudice dell'esecuzione) che si tratti di un duplicato informatico.

A diverse conclusioni non conduce la formulazione del secondo periodo del comma 2° dell'art. 557 c.p.c.⁵⁷, che, come si è già osservato, pur non menzionando l'attestazione di conformità, non esclude che la stessa debba essere comunque prodotta anche allorché la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare venga acquisita dal creditore procedente direttamente dal Conservatore (ovvero, nella quasi totalità dei casi)⁵⁸.

Il richiamo operato dall'art. 196-*novies*, comma 2°, disp. att., c.p.c. all'art. 557 c.p.c. è, dunque, omnicomprensivo, implicando che, anche nell'ipotesi di cui all'art. 555, comma 3°, c.p.c. il creditore deve depositare l'attestazione di conformità dei documenti depositati.

Abstract

FAILURE TO CERTIFY THE CONFORMITY OF THE DOCUMENTS LISTED IN ART. 557 C.P.C. AND TERMINATION OF THE FORECLOSURE PROCEEDINGS

L'A. esamina criticamente il provvedimento, con cui la Corte di cassazione ha stabilito che il creditore procedente, allorché iscrive a ruolo il pignoramento, deve depositare copie conformi di tutti gli atti, di cui all'art. 557 c.p.c. e che il tardivo deposito di tali copie determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, senza possibilità di sanatoria.

⁵⁷ Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari».

⁵⁸ Come detto, l'art. 557 c.p.c. va letto in combinato-disposto sia con l'art. 196-*octies*, comma 2°, disp. att., c.p.c., secondo cui la copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproduce solo se attestata conforme, che con l'art. 196-*novies*, comma 2°, disp. att., c.p.c., che, "con specifico riguardo al procedimento esecutivo per espropriazione", incarica il difensore di attestare la conformità ai rispettivi originali delle copie informatiche degli atti indicati dall'articolo 557, comma 2°, c.p.c., che vengono depositati nel fascicolo informatico del procedimento.

The Author critically examines the decision by which the Court of Cassation ruled that the creditor must certify the copies of all documents, pursuant to art. 557 c.p.c., and that the late deposit of such copies determines the foreclosure as ineffective and the ending of the proceeding.
